



**DISEGNO DI LEGGE**  
*concernente*

**“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della  
Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2012)”**

**> SOMMARIO**

<b>Capo I</b>	<b>1</b>
<b>Disposizioni in materia di finanza provinciale e locale</b>	<b>1</b>
<b>Art. 1.</b>	<b>1</b>
<i>Disposizione generale.....</i>	<i>1</i>
<b>Art. 2.</b>	<b>1</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e dell'articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese della Provincia.....</i>	<i>1</i>
<b>Art. 3.</b>	<b>2</b>
<i>Definizione dell'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni per l'esercizio finanziario 2012, modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e altre disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese degli enti locali.....</i>	<i>2</i>
<b>Art. 4.</b>	<b>3</b>
<i>Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativo alla gestione associata di servizi.....</i>	<i>3</i>
<b>Art. 5.</b>	<b>4</b>
<i>Modificazioni dell'articolo 25 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).....</i>	<i>4</i>
<b>Art. 6.</b>	<b>5</b>
<i>Disposizioni per favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato nella realizzazione di opere pubbliche e modificazione della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento").....</i>	<i>5</i>
<b>Art. 7.</b>	<b>5</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale).....</i>	<i>5</i>

<b>Art. 8.</b>	<b>6</b>
<i>Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di revisione straordinaria degli interventi comunali .....</i>	<i>6</i>
<b>Capo II</b>	<b>7</b>
<b>Disposizioni in materia di tributi provinciali e di tributi locali</b>	<b>7</b>
<b>Art. 9.</b>	<b>7</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia tributaria e altre disposizioni tributarie.....</i>	<i>7</i>
<b>Art. 10.</b>	<b>8</b>
<i>Disposizioni in materia di IRAP.....</i>	<i>8</i>
<b>Art. 11.</b>	<b>10</b>
<i>Istituzione dell'Imposta sui servizi comunali. (ISCO).....</i>	<i>10</i>
<b>Art. 12.</b>	<b>12</b>
<i>Inserimento dell'articolo 34 bis nella legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativo all'imposta di soggiorno.....</i>	<i>12</i>
<b>Capo III</b>	<b>12</b>
<b>Disposizioni in materia di contabilità, programmazione e di società provinciali</b>	<b>12</b>
<b>Art. 13.</b>	<b>12</b>
<i>Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).....</i>	<i>12</i>
<b>Art. 14.</b>	<b>13</b>
<i>Modificazione dell'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale).....</i>	<i>13</i>
<b>Art. 15.</b>	<b>13</b>
<i>Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di società provinciali.....</i>	<i>13</i>
<b>Art. 16.</b>	<b>14</b>
<i>Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 e altre disposizioni in materia di finanziamento di società controllate.....</i>	<i>14</i>
<b>Capo IV</b>	<b>15</b>
<b>Disposizioni in materia di personale e di organizzazione</b>	<b>15</b>
<b>Art. 17.</b>	<b>15</b>
<i>Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e abrogazione dell'articolo 15 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 .....</i>	<i>15</i>
<b>Art. 18.</b>	<b>15</b>
<i>Modificazione della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di incrementi retributivi per il personale insegnante e altre disposizioni in materia di personale .....</i>	<i>15</i>
<b>Art. 19.</b>	<b>16</b>
<i>Modificazione dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12</i>	

<i>(Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)</i> .....	16
<b>Art. 20.</b>	<b>16</b>
<i>Disposizioni per il blocco delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto delle autonomie locali e abrogazione dell'articolo 60 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2</i> .....	16
<b>Art. 21.</b>	<b>16</b>
<i>Modalità di verifica del conseguimento delle economie di gestione</i> .....	16
<b>Art. 22.</b>	<b>17</b>
<i>Modificazioni alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia ) e abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di messa a disposizione di personale provinciale per la temporanea reggenza o supplenza di sedi segretarili</i> .....	17
<b>Art. 23.</b>	<b>19</b>
<i>Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale</i> .....	19
<b>Art. 24.</b>	<b>19</b>
<i>Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)</i> .....	19
<b>Capo V</b>	<b>22</b>
<b>Disposizioni in materia di semplificazione e di nomine</b>	<b>22</b>
<b>Art. 25.</b>	<b>22</b>
<i>Modificazioni alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa)</i> .....	22
<b>Art. 26.</b>	<b>24</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, in materia di valutazione della condizione economica</i> .....	24
<b>Art. 27.</b>	<b>24</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi))</i> .....	24
<b>Capo VI</b>	<b>25</b>
<b>Disposizioni in materia di sanità</b>	<b>25</b>
<b>Art. 28.</b>	<b>25</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)</i> .....	25
<b>Art. 29.</b>	<b>28</b>
<i>Qualificazione e innovazione della spesa sanitaria</i> .....	28
<b>Art. 30.</b>	<b>28</b>
<i>Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998 n. 3 (Requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie)</i> .....	28

<b>Art. 31.</b>	<b>28</b>
<i>Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (Autorizzazioni di spesa per gli interventi del settore sanitario, socio-assistenziale e per l'assistenza integrata).....</i>	<i>28</i>
<b>Art. 32.</b>	<b>28</b>
<i>Modificazioni alla legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, relativa alla norma transitoria ATREP .....</i>	<i>28</i>
<b>Capo VII</b>	<b>29</b>
<b>Disposizioni in materia di politiche sociali, di famiglia, di lavoro e di solidarietà internazionale</b>	<b>29</b>
<b>Art. 33.</b>	<b>29</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) e dell'articolo 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di edilizia abitativa agevolata .....</i>	<i>29</i>
<b>Art. 34.</b>	<b>29</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).....</i>	<i>29</i>
<b>Art. 35.</b>	<b>31</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali).....</i>	<i>31</i>
<b>Art. 36.</b>	<b>31</b>
<i>Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato) .....</i>	<i>31</i>
<b>Art. 37.</b>	<b>32</b>
<i>Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (legge provinciale sull'immigrazione).....</i>	<i>32</i>
<b>Art. 38.</b>	<b>32</b>
<i>Modificazione della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna).....</i>	<i>32</i>
<b>Art. 39.</b>	<b>33</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro) .....</i>	<i>33</i>
<b>Art. 40.</b>	<b>37</b>
<i>Modificazione della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale) e dell'articolo 2 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo) .....</i>	<i>37</i>
<b>Art. 41.</b>	<b>37</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini).....</i>	<i>37</i>

<b>Capo VIII</b>	<b>38</b>
<b>Disposizioni in materia attività economiche</b>	<b>38</b>
<b>Art. 42.</b>	<b>38</b>
<i>Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio, per il miglioramento energetico del patrimonio edilizio e per interventi su immobili adibiti ad abitazione principale</i> .....	38
<b>Art. 43.</b>	<b>39</b>
<i>Modificazioni alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)</i> .....	39
<b>Art. 44.</b>	<b>40</b>
<i>Rettifica di errore materiale all'articolo 43 della legge provinciale 1 agosto 2011, n. 12 (Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche)</i> .....	40
<b>Art. 45.</b>	<b>40</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)</i> .....	40
<b>Art. 46.</b>	<b>41</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)</i> .....	41
<b>Art. 47.</b>	<b>43</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave) e della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario del Trentino)</i> .....	43
<b>Art. 48.</b>	<b>43</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura)</i> .....	43
<b>Art. 49.</b>	<b>44</b>
<i>Inserimento dell'articolo 23 bis nella legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo)</i> .....	44
<b>Capo IX</b>	<b>44</b>
<b>Disposizioni in materia di lavori pubblici, contratti, infrastrutture, trasporti, protezione civile e servizi pubblici</b>	<b>44</b>
<b>Art. 50.</b>	<b>44</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)</i> .....	44
<b>Art. 51.</b>	<b>47</b>
<i>Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti)</i> .....	47
<b>Art. 52.</b>	<b>47</b>
<i>Inserimento dell'articolo 19.2 nella legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in materia di sviluppo della larga banda</i> .....	47

<b>Art. 53.</b>	<b>48</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento).....</i>	<i>48</i>
<b>Art. 54.</b>	<b>49</b>
<i>Modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (Piano provinciale della mobilità) .....</i>	<i>49</i>
<b>Art. 55.</b>	<b>49</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici).....</i>	<i>49</i>
<b>Capo X</b>	<b>50</b>
<b>Disposizioni in materia di ambiente, di energia di edilizia e di urbanistica</b>	<b>50</b>
<b>Art. 56.</b>	<b>50</b>
<i>Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).....</i>	<i>50</i>
<b>Art. 57.</b>	<b>52</b>
<i>Modifiche dell'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di servizio di depurazione e di fognatura.....</i>	<i>52</i>
<b>Art. 58.</b>	<b>52</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico).....</i>	<i>52</i>
<b>Art. 59.</b>	<b>53</b>
<i>Modificazione dell'articolo 23 ter della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7).....</i>	<i>53</i>
<b>Art. 60.</b>	<b>53</b>
<i>Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (Risparmio energetico ed inquinamento luminoso).....</i>	<i>53</i>
<b>Art. 61.</b>	<b>53</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) e della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, concernenti misure di semplificazione in materia di urbanistica per il rilancio dell'edilizia.....</i>	<i>53</i>
<b>Capo XI</b>	<b>57</b>
<b>Disposizioni in materia di demanio idrico provinciale, foreste, caccia e pesca</b>	<b>57</b>
<b>Art. 62.</b>	<b>57</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche).....</i>	<i>57</i>
<b>Art. 63.</b>	<b>58</b>
<i>Modificazioni alla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale</i>	

<i>sulle foreste e sulla protezione della natura)</i> .....	58
<b>Art. 64.</b>	<b>59</b>
<i>Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca)</i> .....	59
<b>Capo XII</b>	<b>61</b>
<b>Norme in materia di esercizio delle funzioni delegate relativamente all'Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di istruzione, di sport e di cultura</b>	<b>61</b>
<b>Art. 65.</b>	<b>61</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)</i> .....	61
<b>Art. 66.</b>	<b>63</b>
<i>Inserimento dell'articolo 26 bis nella legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)</i> .....	63
<b>Art. 67.</b>	<b>63</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) in materia di trasferimento o messa a disposizione di beni immobili all'Università</i> .....	63
<b>Art. 68.</b>	<b>63</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)</i> .....	63
<b>Art. 69.</b>	<b>64</b>
<i>Modificazioni all'articolo 54 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 relativo al centesimo anniversario della prima guerra mondiale e altre disposizioni in relative ad eventi e ricorrenze di interesse provinciale</i> .....	64
<b>Art. 70.</b>	<b>65</b>
<i>Modificazioni alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)</i> .....	65
<b>Capo XIII</b>	<b>65</b>
<b>Disposizioni in materia di minoranze linguistiche</b>	<b>65</b>
<b>Art. 71.</b>	<b>65</b>
<i>Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche)</i> .....	65
<b>Art. 72.</b>	<b>66</b>
<i>Modificazione all'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia)</i> .....	66
<b>Art. 73.</b>	<b>67</b>
<i>Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)</i> .....	67
<b>Art. 74.</b>	<b>67</b>
<i>Modificazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Funzionamento dell'Istituto cimbro)</i> .....	67

<b>Capo XIV</b>	<b>67</b>
<b>Disposizioni finali</b>	<b>67</b>
<b>Art. 75.</b>	<b>67</b>
<i>Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri</i> .....	67
<b>Art. 76.</b>	<b>68</b>
<i>Entrata in vigore</i> .....	68



**DISEGNO DI LEGGE**  
*concernente*

**“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della  
Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2012)”**

**Capo I**

*Disposizioni in materia di finanza provinciale e locale*

**Art. 1.**

*Disposizione generale*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79 dello Statuto speciale le disposizioni di questa legge definiscono ai sensi dei commi 3 e 4 del predetto articolo gli obblighi a carico della Provincia e degli enti locali, nonché degli enti e organismi da essi controllati, dell'Università degli Studi di Trento e degli altri enti e organismi indicati nel citato articolo 79 anche ai fini di assicurare le finalità di coordinamento della finanza pubblica definite dalla legislazione dello Stato.

2. Per i fini del comma 1 e di quanto già previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 27 del 2010 a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli obblighi a carico dell'Università sono definiti ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 65.

**Art. 2.**

*Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e dell'articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese della Provincia*

1. All'articolo 2 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Per quanto riguarda gli enti locali questi obblighi sono disciplinati dall'articolo 8.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Se, per i fini del comma 2, gli accordi di programma o gli altri atti che regolano i rapporti tra la Provincia e gli enti non sono adottati entro il 31 maggio di ciascun esercizio, la Provincia può emanare in ogni caso specifiche direttive, sentito l'ente interessato.”

2. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, la Giunta provinciale promuove il contenimento delle spese di natura discrezionale in modo da conseguire nel 2011 una riduzione delle spese riferite a nuovi interventi di almeno il 30 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010 e, per gli anni successivi, una riduzione di almeno il 35 per cento rispetto al predetto valore medio. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le spese discrezionali riguardanti i servizi generali dell'amministrazione da assoggettare al contenimento. Sono escluse dall'applicazione di questo comma le spese effettuate ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali).”

3. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009 è sostituito dal seguente:

“2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 quater della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), per favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese relative a incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, previsti dall'articolo 39 sexies della legge sui contratti e sui beni provinciali, a decorrere dall'anno 2012 le spese relative a nuovi incarichi sono ridotte di almeno il 60 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.”

4. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 può essere prorogata di un anno con deliberazione della Giunta provinciale, in relazione a quanto disposto in corrispondenza a livello nazionale.

5. Per gli anni 2010 e 2011 trova applicazione quanto già disposto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 19 del 2009, nel testo previgente.

### **Art. 3.**

*Definizione dell'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni per l'esercizio finanziario 2012, modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e altre disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese degli enti locali*

1. All'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: “degli obiettivi fissati dall'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e” sono soppresse;

b) alla fine della lettera b) del comma 3 sono inserite le seguenti parole: “L'efficacia delle predette disposizioni può essere prorogata di un anno nell'ambito del protocollo d'intesa previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale.”

c) il punto 3) della lettera a) del comma 3 è sostituito dal seguente:

“3) a decorrere dall'anno 2012, l'impossibilità per le comunità di assumere personale a tempo determinato e indeterminato, salvo nei casi di deroga generale stabilita con deliberazione della Giunta provinciale adottata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali nei limiti espressamente stabiliti dal protocollo d'intesa previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale anche tenendo conto di mobilità di personale dai comuni e dalla Provincia alla comunità;”;

d) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“d) per i comuni, la determinazione del tetto di spesa annuale per il lavoro straordinario, per i viaggi di missione e gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e per le collaborazioni da affidarsi nel rispetto dell’articolo 3, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, nella misura sostenuta nel 2010, ridotta nella misura prevista dal protocollo d’intesa previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale. Per il triennio 2012-2014 sono comunque ammesse, in deroga all’obbligo di riduzione, le spese per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche sino all’importo annuo massimo di 20.000 euro, fermo restando il rispetto della normativa, anche regolamentare, in materia di affidamento degli incarichi medesimi.”

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni per l'esercizio finanziario 2012 è determinato nella misura stabilita dalla tabella D.

#### **Art. 4.**

*Inserimento dell’articolo 8 bis nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativo alla gestione associata di servizi*

1. Dopo l’articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

*Disposizioni per l’esercizio di compiti e attività nonché di servizi pubblici locali in forma associata*

1. Per le finalità dell’articolo 8, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige) a partire dal 1° gennaio 2013 i comuni e le unioni di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante le comunità di appartenenza, i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di sportello unico delle attività produttive, entrate, informatica, contratti e appalti di lavori, servizi e forniture e, a partire dal 1° gennaio 2014, i compiti e le attività relativi al commercio.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità d’attuazione dell’obbligo previsto dal comma 1. La predetta deliberazione può anche prevedere che l’esercizio in forma associata sia effettuato da più comunità previa convenzione tra loro. La predetta deliberazione prevede anche che specifici ruoli nell’organizzazione e nella programmazione dei compiti e delle attività svolti in forma associata sono assegnati ad un organismo composto dai sindaci e dal presidente della comunità.

3. La deliberazione prevista dal comma 2 è adottata entro il 31 marzo 2012; essa individua i termini e le modalità con i quali è definito lo schema di convenzione, per l’esercizio in forma associata ai sensi di questo articolo, che disciplina i connessi rapporti giuridici e finanziari nonché i termini entro i quali è sottoscritta la convenzione medesima.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’ammontare dei trasferimenti provinciali destinati alla gestione corrente dei bilanci comunali è ridotta di una quota commisurata al costo dei compiti e delle attività da esercitare in forma associata ai sensi di questo articolo. Tale riduzione è in ogni

caso disposta anche se la convenzione non è stata stipulata entro il termine previsto dal comma 3.

5. Ciascun comune, previa intesa con la comunità di appartenenza, può decidere di trasferire la titolarità di servizi pubblici locali alla medesima comunità anche se non sono definiti ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 6, della legge provinciale n. 3 del 2006. In tal caso trova applicazione quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.”

6. Previo accordo con il consiglio delle autonomie locali, con decreto del Presidente della Provincia sono individuate ulteriori attività esercitate dalla Provincia sul territorio delle comunità, da attribuire alle stesse per essere gestite in forma associata con i comuni appartenenti a ciascuna comunità. Per le comunità di ridotte dimensioni demografiche e territoriali, l'attribuzione può avvenire ad una forma associativa fra più comunità. L'accordo può prevedere forme di collaborazione transitoria e sperimentale nella gestione delle attività e l'eventuale regolazione degli aspetti di natura finanziaria. Per i fini di cui a questo comma, la Giunta provinciale è autorizzata ad utilizzare gli stanziamenti per spese dirette inerenti le attività di cui al comma 1 per trasferimenti a favore delle comunità.”

#### **Art. 5.**

##### *Modificazioni dell'articolo 25 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. All'articolo 25 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 4 le parole: “I comuni” sono sostituite dalle seguenti: “I comuni e le comunità”;
- b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, si può disporre che la Provincia, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento), e da quest'articolo, possa assegnare le risorse destinate al finanziamento degli enti locali direttamente ai comuni e alle comunità. In alternativa la deliberazione può prevedere che, su richiesta dell'ente locale interessato e nel rispetto dell'ordinamento comunitario, le assegnazioni avvengano nei confronti di una società che può essere costituita o partecipata dai predetti enti, oppure nei confronti di una società già esistente, ferma restando la concessione del contributo a favore dell'ente locale. Si applica l'articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1973, in quanto compatibile, anche con riferimento alle attività ivi previste; le disposizioni compatibili sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

4 ter. La Provincia è autorizzata a partecipare alla società indicata nel comma 4 bis, ai sensi dell'articolo 17 (Partecipazioni azionarie) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2. Inoltre la Provincia può concedere finanziamenti ai comuni e alle comunità per la partecipazione a questa società.

4 quater. La Provincia, previo accordo con gli enti locali interessati, può mettere a disposizione della società indicata nel comma 1 i servizi delle proprie società partecipate, compresi quelli di Cassa del Trentino s.p.a., per lo svolgimento delle attività previste da quest'articolo.”

3. Per i fini dell'articolo 25 bis, comma 4 ter, della legge provinciale n. 3 del 2006, introdotto da questo articolo, si provvede con gli stanziamenti già autorizzati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge provinciale n. 2 del 2009.

#### **Art. 6.**

*Disposizioni per favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato nella realizzazione di opere pubbliche e modificazione della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")*

1. La Provincia favorisce il coinvolgimento di finanziamenti privati nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche, avvalendosi del supporto di Cassa del Trentino s.p.a. mediante la concessione di specifici contributi destinati al finanziamento delle opere contenute nei rispettivi strumenti di programmazione. Tali contributi sono corrisposti in luogo dei finanziamenti previsti dalle leggi di settore o di quelli previsti dalla normativa sulla finanza locale.

2. I contributi previsti dal comma 1 sono concessi dalla Provincia, che si avvale di Cassa del Trentino s.p.a. per l'istruttoria finanziaria, e possono essere erogati anche per il tramite della medesima società secondo le modalità previste dall'articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1973.

3. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento del valore della spesa ammissibile a finanziamento. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, tenendo conto anche della rilevanza dell'intervento, del grado di coinvolgimento atteso dei capitali privati e del co-finanziamento dell'ente locale promotore.

4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1973 è inserita la seguente:

“e bis) promuove iniziative rivolte allo sviluppo del partenariato pubblico privato nell'ambito provinciale, nonché l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture e altre opere con ricorso a capitali privati;”.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si fa fronte con le risorse già autorizzate ai sensi delle leggi di settore oppure già autorizzate dalla normativa sulla finanza locale.

#### **Art. 7.**

*Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)*

1. All'articolo 2 della legge provinciale sulla finanza locale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) del comma 3 bis è inserita la seguente:

“c bis) la cedolare secca sugli affitti prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), determinabile

anche forfetariamente in base a parametri e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.”;

b) all'inizio del comma 3 ter sono inserite le seguenti parole: “La Giunta provinciale individua la quota stimata delle risorse spettanti ai singoli comuni ai sensi del comma 3 bis con riferimento al gettito standard dei tributi determinato anche in relazione a serie storiche o a periodi di imposta periodicamente determinati. La Giunta provinciale ripartisce inoltre il fondo perequativo previsto dall'articolo 6 tenendo conto della quota delle risorse spettanti a ciascun comune ai sensi del comma 3 bis.”;

c) il primo e il secondo periodo del comma 3 quater sono sostituiti dai seguenti: “In prima applicazione, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 spetta ai comuni la totalità del gettito dei tributi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 bis di competenza della Provincia. A tal fine la Giunta provinciale individua la quota stimata delle risorse spettanti ai singoli comuni con riferimento al gettito standard dei tributi determinato anche in relazione a serie storiche o a periodi di imposta periodicamente determinati. La Giunta adotta inoltre le necessarie variazioni di bilancio e ripartisce il fondo perequativo previsto dall'articolo 6 tenendo conto della quota delle risorse spettanti a ciascun comune ai sensi di questo comma.”;

d) nel terzo periodo del comma 3 quater le parole: “Per il medesimo esercizio” sono sostituite dalle seguenti: “Per i medesimi esercizi”;

e) il comma 3 sexies è sostituito dal seguente:

“3 sexies. Nell'ambito della legge finanziaria provinciale può essere stabilita, con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo, la devoluzione di ulteriori quote del gettito tributario spettante alla Provincia, anche relativo ai tributi erariali.”

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Nel caso di istituzione di un nuovo servizio pubblico locale e nel caso di necessità di modifiche del sistema tariffario per disposizione di legge o per disposizione amministrativa, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione.

2 ter. Le tariffe relative a servizi pubblici locali possono comunque essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi ai servizi stessi. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo."

3. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 16 della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:

"3 quater. Per promuovere il servizio di cremazione sul territorio provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata a finanziare il comune di Trento, con risorse a valere sul fondo di cui al comma 3 bis, per la realizzazione di un forno crematorio. Il finanziamento può essere disposto anche in deroga ai criteri previsti e può essere concesso fino alla totalità dell'importo di progetto.”

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella **B.Art. 8.**

*Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di revisione straordinaria degli interventi comunali*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 19 del 2009 è inserito il seguente:

“2 bis. I lavori relativi alle opere ammesse a finanziamento prima del 2007 e confermate, oppure gli interventi sostitutivi di opere già finanziate, devono essere in ogni caso avviati entro

il 31 dicembre 2012; in caso contrario, anche se tali opere sono già state oggetto di progettazione, i relativi finanziamenti residui sono revocati alle amministrazioni beneficiarie e destinati ad incrementare i budget territoriali di comunità.”

## **Capo II**

### ***Disposizioni in materia di tributi provinciali e di tributi locali***

#### **Art. 9.**

*Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia tributaria e altre disposizioni tributarie*

1. Per assicurare la raccolta e il coordinamento delle disposizioni tributarie, facilitarne la consultazione e favorirne l'interpretazione sul piano sistematico, la Giunta provinciale, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, approva con propria deliberazione un testo unico delle disposizioni provinciali in materia tributaria. Le disposizioni racchiuse nel testo unico non hanno carattere innovativo e non determinano l'abrogazione esplicita o implicita della disciplina provinciale vigente in materia. La predetta deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. All'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: “, di rimborso” sono soppresse e dopo le parole: “di sospensioni,” sono inserite le seguenti: “e i casi e le modalità di rimborso”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo per l'intero periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 non sono applicate sanzioni in caso di ritardato versamento del primo bollo purché tale versamento sia effettuato entro la fine del mese successivo all'immatricolazione.”;

c) al comma 6 ter le parole: “per il triennio 2011-2013” sono sostituite dalle seguenti: “per i primi cinque anni”;

d) dopo il comma 6 ter sono inseriti i seguenti:

“6 quater. Per i versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 2012:

a) gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate sono esentati dal pagamento della tassa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose;

b) sono soggetti alla tariffa I prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, tutti i veicoli per uso speciale riconosciuti come tali dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione;

c) la disciplina prevista dall'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è estesa ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

3. All'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

“8 bis. Per le formalità di competenza della Provincia relative agli atti soggetti ad IVA rimane ferma sino al 31 dicembre 2016 l'applicazione della misura fissa della tariffa dell'imposta provinciale di trascrizione approvata dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4.

8 ter. In caso di contestuali richieste di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico di due formalità consecutive a seguito di successione ereditaria di veicoli tra privati, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è dovuta soltanto per l'ultima formalità”.

4. Alla fine del comma 3 dell'articolo 11 bis della legge provinciale n. 3 del 2000 sono inserite le seguenti parole: “o del terzo anno successivo nel caso della tassa automobilistica provinciale”.

5. Per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore di questa legge trova applicazione il comma 3 dell'articolo 11 bis della legge provinciale n. 3 del 2000 nel testo previgente.

6. L'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, è ridotta di 3 punti percentuali per i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

7. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella C.

#### **Art. 10.**

##### *Disposizioni in materia di IRAP*

1. All'articolo 27 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2012 e per quello successivo l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta di ulteriori 0,23 punti percentuali nei confronti dei soggetti passivi, esclusi quelli indicati nel comma 3, che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito coerenti con i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. La Giunta provinciale, sulla base di questi criteri, individua gli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito che danno diritto alla riduzione d'aliquota disciplinata da questo comma.”;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2012 ed al 1° gennaio 2013, l'aliquota dell'IRAP per i soggetti indicati nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è fissata nella misura dello 0,90 per cento.”;

c) alla fine del comma 5 sono inserite le parole: “, compresi i limiti minimi di versamento agli enti bilaterali che danno diritto alla riduzione d'aliquota disciplinata dal comma 4”.

2. Dopo l'articolo 27 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inseriti i seguenti:

##### **“Art. 27 bis**

##### *Agevolazione per il finanziamento dell'attività di promozione turistica*

1. Per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2012 e al 1° gennaio 2013, l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta di

ulteriori 0,46 punti percentuali nei confronti dei soggetti passivi che nel periodo d'imposta erogano finanziamenti ai soggetti di cui agli articoli 9, 12 bis e 12 quater della legge provinciale n. 8 del 2002, a condizione che il relativo importo risulti almeno pari all'1 per cento della base imponibile IRAP del medesimo periodo d'imposta.

2. Con deliberazione di Giunta provinciale sono definiti i criteri attuativi di questo articolo, comprese le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all'agevolazione, il limite minimo in valore assoluto degli stessi, nonché gli obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai versamenti ricevuti da parte dei soggetti di cui agli articoli 9, 12 bis e 12 quater della legge provinciale n. 8 del 2002.

#### Art. 27 ter

##### *Agevolazione per la ricapitalizzazione delle imprese*

1. Per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 2012 e al 1° gennaio 2013, le aliquote dell'IRAP previste dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono ridotte di un ulteriore punto percentuale nei confronti dei soggetti passivi che nel singolo periodo d'imposta destinano a capitale netto utili non distribuiti per un importo almeno pari al 7 per cento della base imponibile IRAP del medesimo periodo d'imposta, con una soglia minima di ricapitalizzazione non inferiore a 10.000 euro. La Giunta provinciale definisce le modalità attuative di questo articolo, compresa la possibilità, se gli utili non risultano sufficienti a raggiungere la misura del 7 per cento della base imponibile, di integrarli con altri versamenti.

2. Il capitale netto, eventualmente integrato ai sensi del comma 1, non può essere ridotto nei tre esercizi successivi, salva la possibilità di copertura di perdite. L'importo vincolato ricomprende oltre al capitale netto anche i prestiti dei soci. Per la durata del vincolo l'impresa agevolata non può accendere finanziamenti infra-gruppo. La ricapitalizzazione oggetto dell'agevolazione prevista da questo articolo non può costituire presupposto per l'accesso ai contributi sui prestiti partecipativi previsti dall'articolo 6 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese. Nel caso di mancato rispetto dei vincoli previsti dai periodi precedenti, si procederà al recupero dell'agevolazione fiscale.

#### Art. 27 quater

##### *Agevolazione per le nuove iniziative produttive*

1. A decorrere dall'anno 2012, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, è concessa una riduzione d'aliquota IRAP pari a 2 punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio provinciale. La riduzione d'aliquota prevista da questo articolo si applica per il primo anno d'imposta e per i quattro successivi.

2. La riduzione d'aliquota di cui al comma 1 è cumulabile con le riduzioni d'aliquota previste agli articoli 27, commi 3 e 4, 27 bis, 27 ter.

3. L'articolo 3, comma 3 bis della legge provinciale n. 2 del 2009 resta applicabile, limitatamente al triennio di decorrenza ivi stabilito, alle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio provinciale prima dell'anno 2012.

#### Art. 27 quinquies

##### *Cumulabilità delle agevolazioni*

1. Le riduzioni d'aliquota di cui agli articoli 27 bis e 27 ter sono ulteriori rispetto alla riduzione generalizzata prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2007 e sono cumulabili con le riduzioni previste dall'articolo 27, commi 3 e 4.

2. Le riduzioni d'aliquota di cui agli articoli 27 bis e 27 ter sono tra loro cumulabili solo da parte dei soggetti indicati dall'articolo 27 quater.

3. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012, la riduzione d'aliquota prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2007 si applica anche all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella C.

#### **Art. 11.**

##### *Istituzione dell'Imposta sui servizi comunali. (ISCO)*

1. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 80 dello Statuto speciale, a decorrere dall'anno 2012, è istituita l'Imposta sui servizi comunali (ISCO).

2. L'imposta è applicata in via facoltativa dai comuni, che ne stabiliscono l'istituzione con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

3. L'imposta può essere applicata se il comune, direttamente o attraverso enti o organismi da esso partecipati o comunque con spese a carico del bilancio comunale, eroga o intenda attivare nel corso del periodo d'imposta i seguenti servizi rientranti nelle materie di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale:

- a) polizia locale;
- b) servizi culturali quali in via esemplificativa biblioteche, musei, centri culturali comunali, servizi teatrali e cinematografici;
- c) servizi sportivi e gestione degli impianti e dei centri sportivi comunque denominati;
- d) trasporto locale.

4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, i comuni sono ripartiti in tre categorie:

- a) prima categoria: erogazione del servizio di polizia municipale;
- b) seconda categoria: erogazione dei servizi della prima categoria e di un ulteriore servizio;
- c) terza categoria: erogazione di tutti i servizi.

5. Il gettito dell'imposta è iscritto nel bilancio di previsione del comune a copertura parziale o completa dei costi correlati all'erogazione dei servizi.

6. Il presupposto dell'imposta è costituito dal possesso, dalla detenzione o dall'occupazione a qualunque titolo di fabbricati ad uso abitativo, accatastati o che devono essere accatastati nelle categorie da A1 ad A9 e A11, purché adibiti a dimora abituale del soggetto passivo, salva prova contraria, nonché di fabbricati ad uso abitativo, accatastati o che devono essere accatastati nelle categorie da A1 ad A9 e A11, non adibiti a dimora abituale.

7. L'imposta è applicata sulla rendita catastale dell'unità immobiliare rivalutata applicando i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Per la determinazione della base imponibile si fa riferimento alla rendita catastale come iscritta al 1° gennaio di ogni anno.

8. L'imposta è dovuta al comune amministrativo nel quale sono catastalmente iscritti, o devono essere iscritti, i fabbricati di cui al comma 6.

9. L'imposta è dovuta, alternativamente, da chi possiede a titolo di diritto reale, oppure occupa o detiene a qualsiasi titolo giuridicamente rilevante, o anche in via di fatto, i fabbricati di cui al comma 6. Il soggetto tenuto al versamento è il titolare dei diritti reali, oppure l'intestatario del diverso titolo giuridico in base al quale vi è il possesso, l'occupazione o la detenzione, con vincolo di solidarietà passiva in capo agli altri occupanti del fabbricato.

10. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il presupposto; a tal fine il mese durante il quale il presupposto si è protratto per almeno sedici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

11. L'imposta è calcolata dal comune applicando alla base imponibile l'aliquota di cui al comma 12. L'imposta è liquidata dal comune in base ai dati in proprio possesso, oppure accertati in sede di controllo e verifica. A tale scopo i soggetti gestori dei servizi pubblici relativi al ciclo dell'acqua ed allo smaltimento dei rifiuti urbani devono mettere a disposizione del comune le banche dati periodicamente aggiornate relative alle utenze. L'imposta è versata dai contribuenti, in base a specifica comunicazione inviata dal comune, entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello di imposizione, secondo le modalità determinate con deliberazione della Giunta provinciale.

12. L'aliquota dell'imposta è determinata tra un minimo dell'1 per mille ed un massimo del 2 per mille annuo. In sede di istituzione dell'imposta e di approvazione del regolamento di cui al comma 14, il comune determina la propria collocazione nella categoria di appartenenza, individuando i servizi correlati all'istituzione dell'imposta, e in funzione di tale collocazione determina l'aliquota di imposizione. Il comune può aumentare l'aliquota massima dell'imposta:

- a) fino ad un massimo dello 0,2 per mille se rientrante nella prima categoria;
- b) fino ad un massimo dello 0,3 per mille se rientrante nella seconda categoria;
- c) fino ad un massimo dello 0,5 per mille se rientrante nella terza categoria.

I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare annualmente la misura dell'aliquota, nei limiti di cui al presente comma. In caso di mancata adozione della deliberazione annuale, trova applicazione l'aliquota determinata con l'ultima deliberazione adottata.

13. L'imposta non è dovuta, in base a richiesta del contribuente, in presenza di una condizione economica del nucleo familiare che occupa i locali soggetti all'imposta inferiore all'indicatore di condizione economica familiare (ICEF) previsto per l'accesso all'intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali).

14. Il comune adotta apposito regolamento per la disciplina dell'imposta ai sensi e nei limiti dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, compresa la determinazione delle modalità di gestione del tributo. Con il regolamento il comune può prevedere modalità autonome di accertamento, di liquidazione e di riscossione dell'imposta, compresa la possibilità del versamento rateale, purché più favorevoli per i contribuenti rispetto alle disposizioni del questo articolo.

15. All'imposta si applicano i decreti legislativi n. 471, n. 472 e n. 473 del 1997 nonché l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 2006. Il contenzioso è disciplinato dal decreto legislativo n. 546 del 1992.

16. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale, con propria deliberazione assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva le

modalità di versamento dell'imposta e di presentazione della richiesta di esenzione di cui al comma 13. Con la medesima deliberazione sono determinate le modalità, anche temporali, per la messa a disposizione dei comuni, da parte del catasto e dei soggetti gestori dei servizi pubblici di cui al comma 11, delle banche dati necessarie all'applicazione dell'imposta.

17. Per l'adozione da parte dei comuni del regolamento e delle aliquote relative al periodo d'imposta 2012 trova applicazione l'articolo 9 bis della legge provinciale n. 36 del 1993.

#### **Art. 12.**

*Inserimento dell'articolo 34 bis nella legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativo all'imposta di soggiorno*

1. Dopo l'articolo 34 nella sezione II (Tributo provinciale sul turismo) del capo III della legge provinciale n. 20 del 2005 è inserito il seguente:

“Art. 34 bis

*Disposizioni di coordinamento*

1. Ai sensi degli articoli 72, 73 e 80 dello Statuto speciale il tributo sul turismo disciplinato da questa sezione sostituisce l'imposta di soggiorno prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).”

### **Capo III**

*Disposizioni in materia di contabilità, programmazione e di società provinciali*

#### **Art. 13.**

*Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)*

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 9 bis della legge provinciale di contabilità è sostituito dal seguente: “Per le medesime finalità analoga previsione può essere applicata a enti, soggetti e organismi che espletano attività di carattere continuativo e ricorrente anche tramite convenzione.”

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 27 ter della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente

“3 ter. La legge finanziaria può autorizzare l'iscrizione di uno o più fondi di riserva, vincolati al concorso della Provincia al riequilibrio della finanza pubblica, con particolare riferimento alla necessità di concordare con lo Stato gli obblighi relativi al patto di stabilità ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale. Se vengono meno le motivazioni del predetto vincolo, la Giunta provinciale è autorizzata a prelevare da tali fondi somme per integrare gli stanziamenti dei capitoli che si rivelino insufficienti, sul bilancio annuale e pluriennale. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale dà atto del permanere del rispetto del patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario a cui il bilancio si riferisce.”

3. Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 51 della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente: “Se più strutture della Provincia, anche dotate di autonomia contabile,

hanno contemporaneamente nei confronti dello stesso soggetto posizioni creditorie aventi i requisiti di cui al precedente periodo, e debitorie, tra le strutture medesime può essere effettuata la regolazione contabile.”

#### **Art. 14.**

##### *Modificazione dell'articolo 12 ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)*

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 12 ter della legge provinciale sulla programmazione provinciale è inserito il seguente:

“13 bis. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni per l'attuazione dei patti territoriali per le variazioni di spesa non superiori al 10 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2012, se il tavolo di concertazione dei patti territoriali e l'ente locale interessato ritengono di modificare la progettualità pubblica pattizia, le relative risorse residue sono assegnate alla comunità sul cui territorio insiste l'intervento pattizio. In tal caso la Provincia provvede ad assegnare le predette risorse nell'ambito dei fondi previsti dalla normativa della finanza locale. Tali risorse sono utilizzabili dalla comunità unicamente per la realizzazione di interventi nell'ambito del territorio pattizio e tenendo conto del progetto strategico di sviluppo del patto. A decorrere dalla predetta data il tavolo di concertazione è integrato con un componente designato da ciascuna delle comunità di riferimento.”

#### **Art. 15.**

##### *Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di società provinciali*

1. All'articolo 18 della legge provinciale n. 1 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 3 bis sono inserite le seguenti parole: “Il predetto programma individua anche le società alle quali sono attribuite le funzioni o i servizi già spettanti a società oggetto delle citate operazioni di riorganizzazione. Resta ferma la possibilità di assegnare tali funzioni o servizi direttamente alla Provincia; in tal caso la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio. Fatto salvo quanto previsto dal precedente periodo, i riferimenti alle società oggetto delle operazioni di riorganizzazione contenuti in leggi provinciali vigenti si intendono riferiti alle società risultanti da tali operazioni.

b) dopo il comma 3 bis sono inseriti i seguenti:

“3 bis 1. Il comma 3 bis trova applicazione anche ai processi di riorganizzazione volti a promuovere la valorizzazione, il riordino e la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni provinciali per renderlo maggiormente efficiente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale.”

3 bis 2. A seguito del processo di riorganizzazione ai sensi del comma 3 bis 1 la Giunta provinciale promuove idonee forme di partecipazione e consultazione con la Camera di Commercio e con altri enti, soggetti e organizzazioni imprenditoriali e professionali. A tal fine la Giunta provvede alla costituzione di organismi consultivi, ove non già previsti dalle leggi di

settore, oppure all'integrazione di quelli già esistenti, determinandone la composizione; i predetti organismi hanno il compito di:

a) fornire pareri, proposte e valutazioni relativamente all'attività di indirizzo strategico, e alla conseguente verifica dei risultati, nei confronti delle società che svolgono attività nei settori economici per conto della Provincia.

b) formulare pareri e proposte in materia economica, sulla base degli strumenti della programmazione di ambito provinciale, con specifico riguardo alle azioni di stimolo alle attività economiche promosse dalla Provincia, alla disciplina degli incentivi alle imprese, agli interventi diretti per la promozione delle iniziative economiche e del turismo, al sostegno della finanza d'impresa, nonché all'offerta di strutture produttive di proprietà pubblica;

c) collaborare all'attività di verifica dell'efficacia degli interventi provinciali a favore delle imprese.

3 bis 3. La Provincia promuove in ogni caso, in relazione alle attività finalizzate al marketing turistico-territoriale del Trentino, la partecipazione ai processi decisionali da parte delle associazioni maggiormente rappresentative dell'offerta turistica trentina e dei soggetti previsti dagli articoli 9 e 12 quater, comma 3 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica)."

#### **Art. 16.**

##### *Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 e altre disposizioni in materia di finanziamento di società controllate*

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 2 del 20092 sono inserite il seguente periodo: "Il termine per il rimborso delle somme concesse a titolo di finanziamento soci a Tecnofin trentina s.p.a è stabilito al 31 dicembre 2045."

2. Per sostenere la realizzazione degli investimenti previsti dagli articoli 33 e 34 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a Trentino sviluppo s.p.a., a titolo di finanziamento soci, la somma di 15 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2013 e di 15 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2014. I finanziamenti sono infruttiferi e la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 2022.

3. Per i fini del comma 2, con la Tabella A è autorizzata la spesa di 15 milioni di Euro per l'anno 2013 e di 15 milioni di Euro per l'anno 2014 sull'unità previsionale di base 61.22.220 del bilancio provinciale.

**Capo IV**  
***Disposizioni in materia di personale e di organizzazione***

**Art. 17.**

*Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e abrogazione dell'articolo 15 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27*

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca è fissata in 219.066.010 euro per l'anno 2012, in 219.066.010 euro per l'anno 2013 e in 219.066.010 euro per l'anno 2014 e per gli anni successivi. Questa spesa è aumentata delle somme previste dall'articolo 3, comma 2, della legge provinciale n. 27 del 2010. Nella spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore.

2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2012-2014 e successivi per il personale del comparto scuola è fissata in 486.164.347 euro per l'anno 2012 e in 486.164.347 euro per l'anno 2013 e successivi.

3. L'articolo 15 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 è abrogato.

**Art. 18.**

*Modificazione della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di incrementi retributivi per il personale insegnante e altre disposizioni in materia di personale*

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inserite le seguenti parole: “, compatibilmente con le risorse messe a disposizione e fermo restando il rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica provinciale. Per il solo anno 2010 al personale del comparto ricerca sono riconosciute le progressioni di carriera, comunque denominate, maturate nel corso del 2010 analogamente a quanto riconosciuto al corrispondente personale degli enti nazionali di ricerca; allo stesso personale le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”

2. Per una quota pari al 50 per cento della spesa a carico dell'anno 2011 derivante dagli incrementi retributivi attribuiti al personale insegnante della scuola a carattere statale, in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 27 del 2010, la Provincia utilizza le risorse individuate dal comma 2 del medesimo articolo. Per gli anni successivi, alla spesa derivante dall'attribuzione delle posizioni retributive maturate a partire dall'anno 2011 si fa fronte con economie di spesa a regime derivanti da riduzioni di spesa relative al settore della scuola. In caso di insufficienza delle economie alla copertura della spesa si provvede con le risorse individuate dal primo periodo di questo comma.

3. Dal 1° gennaio 2012 la distribuzione della retribuzione fondamentale in posizioni stipendiali del personale insegnante della scuola a carattere statale è allineata a quella prevista

per il corrispondente personale dello Stato. La differenza rispetto alla misura vigente è conservata e riassorbita nei futuri miglioramenti economici.

#### **Art. 19.**

*Modificazione dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)*

1. Alla fine del primo periodo del comma 2 dell'articolo 92 della legge provinciale n. 12 del 1983 dopo le parole: "consulenti tecnici" sono inserite le seguenti: " , detratto quanto liquidato a favore del dipendente nel giudizio civile, penale e contabile o quanto riconosciuto allo stesso da eventuale assicurazione".

#### **Art. 20.**

*Disposizioni per il blocco delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto delle autonomie locali e abrogazione dell'articolo 60 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2*

1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, anche ai fini del rispetto dei limiti contenuti nel patto di stabilità interno, la Provincia procede a assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento nella percentuale massima dello 0,85 per cento del limite della spesa prevista dall'articolo 17 per il personale del comparto delle autonomie locali.

2. Sono escluse dalla limitazione prevista dal comma 1 le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dall'articolo 37 bis della legge sul personale della Provincia, nonché per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia e per quelle previste dall'articolo 63 della legge provinciale n. 2 del 2009.

3. La Giunta provinciale individua le figure e i profili professionali da assumere presso la Provincia e impartisce agli enti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 direttive per la quantificazione delle dotazioni di personale a tempo indeterminato.

4. L'articolo 60 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, è abrogato.

#### **Art. 21.**

*Modalità di verifica del conseguimento delle economie di gestione*

1. Il fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale è alimentato con risorse a carico del bilancio provinciale costituite da:

- a) risorse previste dai vigenti contratti collettivi provinciali di lavoro e da norme speciali per l'incentivazione della produttività e altri obiettivi specifici;
- b) risorse pari al 25 per cento delle economie di gestione di cui al comma 2.

2. Le economie di gestione sono quantificate dalla Giunta provinciale e dall'organo di governo dell'ente strumentale, all'inizio dell'esercizio finanziario, sulla base dei programmi di contenimento e di razionalizzazione delle spese dell'ente.

3. La Giunta provinciale approva i criteri e le modalità per la quantificazione preventiva e consuntiva delle economie nonché le modalità di gestione contabile per l'eventuale trasferimento di fondi dai capitoli di spesa interessati alle economie di gestione al fondo di cui al comma 1. In relazione alla verifica a consuntivo si provvede a rideterminare l'importo del fondo.

#### **Art. 22.**

*Modificazioni alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia ) e abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di messa a disposizione di personale provinciale per la temporanea reggenza o supplenza di sedi segretarili*

1. Nel comma 4 dell'articolo 2 della legge sul personale della Provincia la parola: "segretario" è sostituita dalla seguente: "direttore".

2. Il comma 3.1 dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia è sostituito dal seguente:

"3.1. In relazione al processo di riorganizzazione del sistema pubblico provinciale e per le finalità di cui all'articolo 60 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali), il Presidente della Provincia può autorizzare, su richiesta dei comuni o delle comunità e sentito l'interessato, la messa a disposizione di personale dipendente o in servizio presso la Provincia in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, per assumere temporaneamente le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, in attesa della copertura definitiva del posto o per fini sostitutori. Al predetto personale compete, per la durata dell'incarico, un'indennità stabilita dal contratto collettivo di lavoro. Se tale indennità non è determinata nel contratto collettivo di lavoro, al personale compete un'indennità pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo iniziale spettante al segretario comunale sostituito."

3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge sul personale della Provincia è inserita la seguente:

"b bis) propongono alla Giunta provinciale l'articolazione organizzativa delle strutture di secondo e terzo livello e gli incarichi speciali, con riferimento ad un arco temporale non inferiore ad un triennio, nonché le relative assegnazioni degli incarichi;"

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

"3 bis. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166 e dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, le modalità anche organizzative e le procedure per lo svolgimento da parte della Provincia, a decorrere dall'anno 2012 con riferimento all'esercizio finanziario 2011, delle attribuzioni riconosciute in materia di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla gestione relative agli enti locali ali altri enti e organismi da essi controllati, dell'Università degli studi di Trento e agli altri enti e organismi indicati

nell'articolo 79 dello Statuto speciale. I predetti enti e organismi assicurano la collaborazione necessaria all'espletamento dell'attività di vigilanza.”

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 23 della legge sul personale della Provincia sono inseriti i seguenti:

“5 bis. Gli enti strumentali della Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, limitatamente alle professionalità non sanitarie, prima di provvedere alla copertura di posti di dirigente, verificano presso la Provincia la disponibilità di personale dirigente da trasferire. La Giunta provinciale dispone il trasferimento del dirigente individuato.

5 ter. In relazione al processo di riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, anche a seguito del trasferimento di funzioni alle comunità, la Giunta provinciale, su richiesta dei comuni, delle comunità e delle aziende provinciali per i servizi alla persona e sentito il dirigente interessato, può disporre il comando di dirigenti della Provincia presso i predetti enti per la copertura di posizioni dirigenziali.”

6. Dopo il comma 7 dell'articolo 37 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

“7 bis. Per supportare il processo di innovazione della Provincia, la Giunta provinciale per particolari professionalità non disponibili presso l'amministrazione può assumere, previa selezione, personale con contratto a tempo determinato nei limiti di una unità per ciascuna struttura di primo livello. Il contratto individuale ne definisce il trattamento economico con riferimento alle corrispondenti posizioni professionali previste nell'amministrazione.”

7. Nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 34 della legge sul personale della Provincia dopo le parole: “o tre anni nel caso di uffici periferici” sono inserite le seguenti: “o di uffici al cui titolare è affidato temporaneamente un altro incarico”.

8. Dopo l'articolo 38 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

“Art. 38 bis

*Modalità innovative di reclutamento del personale*

1. Per promuovere la conoscenza delle attività e del lavoro nella pubblica amministrazione, in collaborazione con l'Università degli studi di Trento, la Giunta provinciale è autorizzata a offrire a studenti o a neo laureati esperienze di stage presso le strutture organizzative provinciali e gli enti strumentali della Provincia.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 la Giunta provinciale determina, tenuto conto delle proposte dell'Università:

- a) le procedure per l'assegnazione degli stage, il numero massimo degli stage medesimi nonché i criteri e le procedure per l'assegnazione di borse di studio;
- b) i criteri per l'ammissione agli stage e in particolare i livelli di profitto minimo richiesti;
- c) i criteri per la valutazione degli esiti degli stage e per il riconoscimento degli stessi per la partecipazione a iniziative formative/tirocinio e a procedure selettive per l'accesso agli impieghi provinciali.”

9. Dopo il comma 5 dell'articolo 57 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

“5 bis) La Giunta provinciale definisce i criteri per la costituzione presso le strutture di primo livello della Provincia e della direzione generale, di posizioni professionali alla cui copertura si provvede con personale di categoria D o con qualifica di direttore, cui sono affidati incarichi, caratterizzati anche con riferimento al raggiungimento di specifici obiettivi. A questo scopo la Giunta provinciale costituisce uno specifico fondo nell'ambito della spesa di cui all'articolo 63, comma 1.”

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 75 quater della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

“3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per il controllo delle dotazioni di personale degli enti strumentali indicati dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 nonché i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione.”

11. L'articolo 25 della legge provinciale n. 13 del 1997 è abrogato.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

#### **Art. 23.**

*Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale*

1. Il comma 13 bis dell'articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 1997 è sostituito dal seguente:

“13 bis. Al personale assunto a tempo determinato a decorrere dal 1° gennaio 2011 con periodo di servizio inferiore all'anno si applica il meccanismo di calcolo dell'invarianza della retribuzione netta previsto dalla normativa nazionale in materia.”

2. Il comma 13 bis dell'articolo 9 della legge provinciale n. 2 del 1997 come modificato da questo articolo è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2011.

#### **Art. 24.**

*Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. Nella lettera a) dell'articolo 10 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: “ la segreteria generale” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione generale”.

2. All'articolo 28 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“a) direzione generale della Provincia;”;

b) nel comma 4 le parole: “il regolamento di esecuzione di questa legge può” sono sostituite dalle seguenti: “i rispettivi ordinamenti possono”.

3. All'articolo 29 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “segreteria generale” sono sostituite dalle seguenti: “direzione generale”;

b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La direzione generale della Provincia è struttura sovraordinata ai dipartimenti e alle agenzie di primo livello, assicura l'applicazione delle direttive impartite dalla Giunta provinciale e il coordinamento generale dell'iniziativa legislativa e dell'azione amministrativa della Provincia in modo da assicurarne l'unitarietà e fornisce i supporti richiesti dal Presidente della Provincia e dalla Giunta provinciale per definire gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare.”;

c) comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I dipartimenti e le agenzie di primo livello, nel numero massimo di 14, articolati in servizi e uffici, costituiscono le strutture di primo livello dell'organizzazione provinciale per il complessivo esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia. Ai dipartimenti e alle agenzie di primo livello sono preposti dirigenti con incarico di dirigente generale.”;

d) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Per l'anno 2012 il numero delle strutture organizzative provinciali di secondo livello non può superare il numero di sessanta unità. Entro l'anno 2014 le strutture di secondo e terzo livello della Provincia sono ridotte del 15 per cento.”

4. Nell'articolo 30 della legge provinciale n. 3 del 2006 in tutti i casi in cui ricorrono le parole: “segreteria generale” esse si intendono sostituite dalle seguenti: “direzione generale”.

5. All'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “L'istituzione di nuove agenzie è disposta con legge provinciale; con atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale può essere disposta la trasformazione, la soppressione o l'accorpamento delle agenzie, eventualmente attribuendo le relative competenze a altre strutture, agenzie o a enti pubblici strumentali e ridefinendone il livello della relativa dirigenza.”

b) nel comma 3 dopo le parole: “previsti dalle leggi istitutive” sono inserite le seguenti: “, ferma, in ogni caso, la riserva della capacità processuale in capo alla Provincia” e alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: “Nel caso di modifica o di integrazione dei compiti l'atto organizzativo può inoltre modificare la denominazione dell'agenzia.”;

c) il comma 9 bis è sostituito dal seguente:

“9 bis) Per ragioni di semplificazione operativa la Giunta provinciale può disporre che alle spese di intervento e di funzionamento dell'agenzia si provvede a carico diretto del bilancio provinciale, con le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie, intendendosi sostituito l'organo dell'agenzia a quello della Provincia. In tal caso l'agenzia non adotta i documenti contabili previsti dal comma 4, lettera d), e non è attivo l'organo di cui al comma 6, lettera b). Per le agenzie individuate dalla Giunta provinciale, l'adozione degli atti di competenza della Giunta è proposta direttamente dal dirigente dell'agenzia.”;

d) nel comma 9 quater le parole: “si applica l'articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “si applica la misura determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 2”.

6 Dopo il comma 2 bis dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

“2 ter. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), per l'acquisizione di forniture e servizi i soggetti previsti dal comma 1, lettere b) e c) applicano la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia autonoma di Trento.”

7. Nel comma 4 dell'articolo 38 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: “compiti e composizione, ancorché previsti con legge” sono sostituite dalle seguenti: “compiti, composizione, compensi e modalità di funzionamento, ancorché previsti con legge, ed eventualmente trasferendo le relative funzioni ad altri organi”.

8. Nel comma 5 dell'articolo 39 octies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: “segreteria generale” sono sostituite dalle seguenti: “direzione generale”.

9. Dopo l'articolo 39 octies della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

“Art. 39 novies

### *Agenzia provinciale per le opere pubbliche*

1. Per rendere più efficiente l'attività di realizzazione delle opere pubbliche di interesse provinciale, è istituita, ai sensi dell'articolo 32, l'Agenzia provinciale per le opere pubbliche (APOP).

2. L'agenzia può essere articolata in servizi nel numero stabilito dall'atto organizzativo e svolge le seguenti funzioni e attività:

a) le attività generali di pianificazione e la proposta alla Giunta provinciale degli atti di programmazione delle opere pubbliche se non attribuite dagli atti organizzativi ad altre strutture;

b) la progettazione di tutte le opere pubbliche di competenza della Provincia e degli enti strumentali se non attribuite dagli atti organizzativi ad altre strutture;

c) l'approvazione dei progetti delle opere di cui alla lettera b);

d) la direzione lavori, il collaudo e tutte le attività connesse per le opere di cui alla lettera b);

e) l'organizzazione delle conferenze di servizi necessarie per la realizzazione delle opere di cui alla lettera b);

f) la cura delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione delle opere di cui alla lettera b) nonché di quelle richieste da altre strutture provinciali e dagli enti locali, se non trasferite;

g) la gestione della viabilità del territorio provinciale, salve le attività trasferite alle Comunità;

h) altre attività connesse alle opere pubbliche individuate nell'atto organizzativo dell'agenzia.

4. Per esigenze particolari l'agenzia può delegare una o più delle attività di cui al comma 2 agli enti strumentali.

5. Previa intesa con il Consiglio delle Autonomie, la Giunta provinciale può autorizzare l'agenzia a stipulare accordi con i Comuni e le Comunità per la realizzazione delle opere pubbliche di loro competenza. Gli accordi prevedono anche la possibilità di mettere a disposizione dell'agenzia personale e risorse strumentali dei Comuni e delle Comunità.

6. Previa intesa con il Consiglio delle Autonomie, l'agenzia istituisce proprie articolazioni organizzative territoriali presso le Comunità per agevolare lo sviluppo delle attività di cui al comma 5. In alternativa può stipulare accordi per avvalersi sul territorio delle strutture tecniche delle Comunità.

7. La Provincia può assegnare somme all'agenzia per gli interventi e per il funzionamento.”

10. All'articolo dell'articolo 42 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 3 è inserito il seguente periodo: “In prima applicazione le comunità il cui ambito territoriale non coincide con quello di un preesistente comprensorio possono gestire in forma associata, previa convenzione, una o più funzioni già esercitate dai comprensori soppressi.”;

b) nel comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La Provincia subentra nei rapporti attivi e passivi che residuano dalla data di trasferimento delle funzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 13; a decorrere dalla predetta data i commissari liquidatori agiscono in nome e per conto della Provincia.”;

2) l'ultimo periodo è soppresso.

11. Nel comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: “individuati dal regolamento di cui all'articolo 10” sono sostituite dalle seguenti: “regolati dall'articolo 10”.

12. Al personale non confermato alla direzione di un dipartimento o di una agenzia a seguito di eventuali accorpamenti di dipartimenti e di agenzie è attribuito, fino al termine della legislatura in essere alla data di entrata in vigore di questo comma, l'incarico previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge sul personale della Provincia, con conservazione del trattamento economico, oltre all'eventuale direzione di una struttura di secondo livello.

13. Il comma 9 quater dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificato dalla lettera d) del comma 5 di questo articolo è efficace dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 29 ottobre 2010, n. 22.

## **Capo V**

### ***Disposizioni in materia di semplificazione e di nomine***

#### **Art. 25.**

*Modificazioni alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa)*

1. All'articolo 9 della legge provinciale sull'attività amministrativa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: "in materia" sono inserite le seguenti: "di riduzione degli oneri amministrativi,";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Nelle materie disciplinate dalle leggi provinciali, per favorire l'uniformità della loro applicazione da parte degli enti locali, la Provincia definisce la documentazione necessaria e approva i moduli e formulari concernenti i procedimenti amministrativi gestiti dai comuni e dalle comunità, anche per ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese. I comuni e le comunità sono tenuti a rendere disponibili, anche per via telematica, i moduli e i formulari definiti secondo le modalità previste da questo comma e a richiedere ai cittadini e alle imprese unicamente la documentazione individuata come necessaria ai sensi di questo comma."

c) dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

*Acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)*

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è comunque acquisito d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni precedenti."

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge provinciale sull'attività amministrativa è sostituito dal seguente:

"4. Nel caso di decorrenza del termine per l'assunzione di pareri obbligatori che devono essere rilasciati da organi o strutture preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini, salvo che gli stessi abbiano rappresentato esigenze istruttorie, la struttura competente in via principale convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 16, commi 2 e 2 bis."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sull'attività amministrativa è inserito il seguente:

“2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2 e per garantire la speditezza dell'azione amministrativa, se la struttura provinciale competente in via principale deve acquisire pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti comunque denominati esclusivamente di competenza di strutture organizzative della Provincia, indice una conferenza di servizi interna in luogo della richiesta dei predetti atti. La convocazione della conferenza interna avviene in via telematica e deve pervenire alle strutture interessate almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria. La mancata partecipazione alla conferenza interna rileva ai fini della valutazione della dirigenza.”

4. L'articolo 16 sexies della legge provinciale sull'attività amministrativa è sostituito dal seguente:

“Art. 16 sexies

*Sportello unico per le attività produttive*

1. Per semplificare il rilascio dei provvedimenti preordinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione e alla localizzazione di impianti produttivi o di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, inclusi il rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalla legislazione provinciale vigente in materia, presso ciascun comune è assicurato il coordinamento delle funzioni amministrative inerenti l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, comprese quelle relative all'insediamento dei relativi impianti, in relazione ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza. Resta fermo il rispetto dell'autonomia organizzativa spettante ai sensi della normativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Il coordinamento delle funzioni amministrative di cui al comma 1, da realizzarsi mediante la conferenza di servizi e gli strumenti di semplificazione delle procedure previsti da questa legge, è assicurato anche in forma associata dalle comunità, in conformità agli indirizzi definiti dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

3. Per le finalità di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce le modalità per l'attivazione e la gestione presso le comunità dello sportello unico telematico per le attività produttive, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- a) presentazione in modalità esclusivamente telematica delle domande, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni;
- b) trasmissione con modalità esclusivamente telematica della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento;
- c) effettuazione delle comunicazioni al richiedente con modalità esclusivamente telematica;
- d) utilizzo obbligatorio di documentazione, moduli e formulari predisposti e resi disponibili per via telematica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9.

4. Nella fase sperimentale di avvio, lo sportello unico telematico di cui al comma 3 opera esclusivamente con riferimento alle tipologie di procedimenti individuati dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Fino all'attivazione dello sportello unico telematico presso ciascuna comunità, quanto previsto dal comma 3 è assicurato dal Consorzio dei comuni trentini.”

5. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge provinciale sull'attività amministrativa è inserito il seguente:

“2 bis. Se i provvedimenti di cui al comma 1 subordinano la concessione o l'erogazione del beneficio economico all'effettuazione di sopralluoghi o verifiche in loco, i medesimi sono

effettuati esclusivamente a campione, nella percentuale prevista nei singoli provvedimenti, e in ogni caso in coordinamento o avvalendosi degli uffici presenti sul territorio.”

6. Nel comma 2 dell’articolo 19 ter della legge provinciale sull’attività amministrativa dopo le parole “ai centri di assistenza fiscale,” sono inserite le seguenti: “ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA),”.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

#### **Art. 26.**

##### *Modificazioni della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, in materia di valutazione della condizione economica*

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993 è inserito il seguente:

“5 bis. In alternativa all’utilizzo di strumenti digitali di sottoscrizione e di identificazione, la firma autografa delle dichiarazioni rese ai fini della valutazione della condizione economica può essere sostituita dall’apposizione della firma grafometrica, apposta con uno stilo elettronico su una tavoletta grafica. I dati contenuti nella dichiarazione sottoscritta mediante firma grafometrica e conservati su supporto digitale sono validi a tutti gli effetti di legge sia a fini istruttori che a fini di controllo. L’interessato può richiedere copia della dichiarazione resa.”

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione in via sperimentale con riferimento alle dichiarazioni presentate a far data dal 1° gennaio 2012.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

#### **Art. 27.**

##### *Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi))*

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2010 è inserito il seguente periodo: “Per gli organi delle società tale pubblicazione è effettuata almeno 15 giorni prima della scadenza dell’esercizio sociale.”

2. Per gli organi delle società il cui ultimo esercizio sociale scade il 31 dicembre 2011, l’elenco previsto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2010 è pubblicato entro 30 giorni dall’entrata in vigore di questa legge. Alla pubblicazione entro il predetto termine si provvede anche nel caso in cui l’elenco degli organi in scadenza sia già stato pubblicato; in tal caso restano ferme le candidature proposte nei termini indicati da avvisi pubblicati prima dell’entrata in vigore di questa legge ed è assegnato un nuovo termine per la presentazione delle ulteriori candidature.

3. All’articolo 7 della legge provinciale n. 10 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: “se collegate funzionalmente” sono soppresse;

b) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: “I commi 1 e 2 non si applicano ai componenti degli organi nominati dalla Provincia su designazione di enti diversi.”

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. Questo articolo non si applica alle seguenti nomine e designazioni:

- a) componenti nominati o designati quali supplenti negli organi di controllo;
- b) revisori dei conti delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 26 della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 (legge provinciale sulla scuola);
- c) componenti del collegio sindacale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari previsto dall'articolo 30 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla tutela della salute).”

## **Capo VI**

### ***Disposizioni in materia di sanità***

#### **Art. 28.**

*Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)*

1. Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

#### Art. 19 bis

#### *Anagrafe provinciale dei fondi integrativi del servizio sanitario*

1. Anche per i fini dell'articolo 16, la Provincia promuove lo sviluppo sul proprio territorio dei fondi integrativi sanitari e a tal fine istituisce una anagrafe provinciale dei fondi integrativi del servizio sanitario quale strumento per perseguire l'obiettivo del coordinamento, anche finanziario, degli strumenti previsti dalla programmazione sanitaria e socio-sanitaria, in particolare nel campo della prevenzione e della non autosufficienza.

2. L'iscrizione all'anagrafe prevista dal comma 1 è condizione necessaria per fruire delle agevolazioni fiscali eventualmente previste dalla legislazione provinciale ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale.

3. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo e, in particolare:

- a) le condizioni per l'iscrizione all'anagrafe provinciale, ivi comprese tipologie di prestazioni che il fondo deve garantire ai propri iscritti residenti nel territorio provinciale;
- b) le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione e i casi di cancellazione dall'anagrafe; a tal fine la deliberazione può prevedere che i fondi iscritti all'anagrafe destinino almeno una quota delle risorse complessivamente impiegate per le prestazioni erogate ai residenti sul territorio provinciale, all'erogazione agli stessi di determinate tipologie di prestazioni;
- c) l'obbligo per i fondi iscritti all'anagrafe provinciale di comunicare alla Provincia i dati necessari ai fini delle lettere a) e b) e di sottoporsi agli eventuali controlli previsti;
- d) le modalità di istituzione e di tenuta dell'anagrafe.

4. Ai fini di studio e di monitoraggio l'anagrafe provinciale può essere integrata con i dati e le informazioni desumibili dall'anagrafe nazionale. A tal fine la Provincia promuove i necessari accordi con il ministero competente."

2. Dopo l'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:

"Art. 21 bis

*Assegno di cura*

1. La Provincia assicura l'organizzazione di servizi socio-sanitari e l'erogazione di provvidenze economiche per la fruizione delle relative prestazioni, per garantire l'assistenza nel proprio domicilio alle persone che si trovano in uno stato di particolare vulnerabilità di non autosufficienza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito l'assegno di cura consistente nell'erogazione di una somma di denaro o di buoni di servizio per l'acquisizione di prestazioni di assistenza domiciliare e servizi semiresidenziali erogati da strutture e soggetti accreditati. La Giunta provinciale, con la deliberazione prevista al comma 3, definisce i criteri per la determinazione dell'ammontare dell'assegno di cura tenendo conto anche della situazione economico-patrimoniale del beneficiario e del suo nucleo familiare; la Giunta può inoltre tener conto degli interventi previsti dalle leggi statali o regionali per analoghe finalità.

3. La Giunta definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo compresi i requisiti e i criteri per l'accesso alle prestazioni nonché i criteri e le modalità di accreditamento per l'erogazione del servizio.

4. Nel rispetto delle vigenti disposizioni statali in materia, la Giunta provinciale è autorizzata, in applicazione dei principi di economicità e di efficienza, ad adottare uno o più provvedimenti al fine di accorpare e semplificare i procedimenti amministrativi di valutazione della condizione di non autosufficienza della persona per l'accesso alle provvidenze economiche e ai servizi socio-sanitari, compresi gli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini.

5. Per garantire l'equità nell'accesso alle prestazioni socio-sanitarie e la sostenibilità finanziaria dei servizi, è prevista, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, una quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari riferita alle prestazioni assistenziali; i predetti criteri tengono conto anche della situazione economico-patrimoniale del beneficiario e del suo nucleo familiare. Tali quote di compartecipazione contribuiscono al finanziamento dell'assegno di cura."

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 44 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:

"10 bis. Per favorire la partecipazione del proprio personale a progetti di solidarietà internazionale approvati o sostenuti dalla Provincia, l'azienda, valutate le proprie esigenze funzionali e organizzative, può concedere un'aspettativa non retribuita e utile a ogni altro fine, per un periodo massimo di trenta giorni per ogni anno solare, con oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e del dipendente versati dalla azienda sanitaria."

4. Nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale sulla tutela della salute le parole: "non oltre il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2012".

5. All'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "non oltre il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2012";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Fino alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22, sono provvisoriamente accreditate le strutture socio-sanitarie in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa provinciale in materia di politiche sociali.

3 ter. Nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 21, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari subentra ai comuni e alle comunità nelle convenzioni stipulate con i soggetti gestori di servizi socio-sanitari. Tali convenzioni, ove abbiano una scadenza anteriore al 31 dicembre 2013, possono essere prorogate fino a tale data. L'Azienda, i comuni e le comunità provvedono eventualmente alla definizione dei rapporti pregressi mediante la stipulazione di una convenzione.

3 quater. In via transitoria e in relazione a quanto disposto dall'articolo 21, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni normative, gli enti locali, la Provincia e le loro società mettono a disposizione a titolo gratuito di enti e istituzioni, sulla base di convenzioni, immobili e relative attrezzature per lo svolgimento di servizi socio-sanitari.

3 quinquies. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 21 bis per la definizione della compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari di assistenza domiciliare integrata, incluse le cure palliative, e di centro diurno è fatto riferimento alle condizioni economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare, fatti salvi i piani assistenziali in essere alla data di entrata in vigore di questo comma per i quali continuano ad applicarsi, fino al termine dei medesimi, le modalità di compartecipazione in vigore.”;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo del comparto sanità, area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, in relazione a quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, e dall'articolo 15 della legge sul personale della Provincia, per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali al personale di cui al medesimo articolo 44, comma 2, per strutture di primo e secondo livello dell'azienda, anche derivanti dalla riorganizzazione delle strutture stesse, si tiene conto dei seguenti criteri:

- a) la durata degli incarichi relativi a strutture di primo livello e dei contratti dirigenziali a tempo determinato non può essere superiore a quella dell'incarico del direttore generale dell'Azienda ai sensi, in quanto compatibili, degli articoli 26 e 28 della legge sul personale della Provincia;
- b) la durata degli incarichi relativi a strutture di secondo livello è quinquennale, ai sensi, in quanto compatibili, degli articoli 25 e 27 della legge sul personale della Provincia;
- c) il trattamento economico complessivo correlato agli incarichi di primo e secondo livello non può essere superiore a quello previsto per le corrispondenti strutture e incarichi della Provincia; eventuali trattamenti superiori sono conservati ad personam e riassorbiti nei futuri miglioramenti economici."

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 bis e dell'articolo 44 comma 10 bis della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, come inseriti rispettivamente dei commi 2 e 3 di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

**Art. 29.**

*Qualificazione e innovazione della spesa sanitaria*

1. La Giunta provinciale può, con proprio provvedimento, procedere alla ricognizione e alla rideterminazione delle tariffe applicate alle prestazioni del servizio sanitario provinciale al fine di un contenimento della spesa pubblica.

2. Una quota non superiore allo 0,005 per cento del fondo sanitario provinciale può essere destinato a progetti finalizzati allo sviluppo della medicina di base, anche attraverso progetti di associazione e promuovendo forme sperimentali di coinvolgimento dei medici convenzionati nell'organizzazione del distretto sanitario.

**Art. 30.**

*Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998 n. 3 (Requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie)*

1. Nel comma 4 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 1998 le parole: "entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data stabilita dalle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16".

**Art. 31.**

*Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (Autorizzazioni di spesa per gli interventi del settore sanitario, socio-assistenziale e per l'assistenza integrata)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2011-2013".

**Art. 32.**

*Modificazioni alla legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, relativa alla norma transitoria ATREP*

1. Al comma 9 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2014 o dalla precedente data individuata dalla Giunta provinciale in relazione alla consegna dell'impianto funzionante" e le parole: "da ultimare entro il 31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "da ultimare entro tre mesi dalla data di soppressione dell'Agenzia";

b) alla fine sono inserite le seguenti parole: "Gli atti adottati in materia di organizzazione clinico-sanitaria e di dotazione di personale dell'Agenzia sono assunti in coerenza con quanto previsto dalla programmazione sanitaria provinciale e dal piano di attività dell'Azienda provinciale per i servizi provinciali. In relazione ad essi l'Azienda è autorizzata a disporre le necessarie modifiche della propria dotazione organica, mettendo a disposizione dell'Agenzia il personale necessario fino alla soppressione della stessa."

**Capo VII**  
***Disposizioni in materia di politiche sociali, di famiglia, di lavoro e di solidarietà internazionale***

**Art. 33.**

*Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) e dell'articolo 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, in materia di edilizia abitativa agevolata*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

“5 bis. Per interventi di costruzione di alloggi da parte di cooperative edilizie su aree edificabili acquistate da altre società cooperative possono essere concessi contributi in conto capitale, nonché contributi in conto interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti con banche convenzionate, per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo. I contributi in conto interessi possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento del tasso a cui sono stipulati i contratti di mutuo. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi definiti dal questo comma, le tipologie di mutuo ammissibili, il parametro di riferimento e lo spread massimo da applicare al mutuo, in relazione alla durata del prestito e all'entità del contributo provinciale, nonché i criteri per la stipulazione con le banche convenzionate di appositi accordi che, per ottenere condizioni più favorevoli, prevedano anche la possibilità di rinegoziare le condizioni applicate ai mutui in relazione all'andamento dei mercati finanziari.

2. Nel comma 1 dell'articolo 102 ter della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole “per gli anni 2009, 2010 e 2011” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012”.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

**Art. 34.**

*Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) le parole: “o mediante imprese convenzionate” e le parole: “o le imprese convenzionate” sono soppresse;

b) nella lettera d) le parole: “superiore a quella di cui alla lettera c), e inferiore a una soglia stabilita” sono sostituite dalle seguenti: “compresa tra una soglia minima e una soglia massima stabilite” e le parole: “o di imprese convenzionate” sono sostituite dalle seguenti: “, di imprese convenzionate o dei soggetti previsti dall'articolo 4, commi 5 bis e 5 ter, e dell'articolo 4 bis”.

2. All'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 il periodo: “Fermo restando quanto previsto da questa legge per il suo adeguamento, il contributo integrativo spetta al nucleo familiare beneficiario fino a quando permane in esso almeno uno dei componenti originari” è soppresso;

b) nel comma 6 le parole: “o delle imprese convenzionate” sono soppresse.

3. All’articolo 4 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: “promuove” sono inserite le seguenti: “il progetto per”;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

5 bis. Gli alloggi realizzati attraverso i fondi comuni di investimento costituiti per le finalità previste dal comma 1, sono destinati all’erogazione di un servizio di interesse economico generale secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) e sono offerti prevalentemente in locazione.

5 ter. Nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato, la Provincia può concedere ai fondi comuni di investimento immobiliare costituiti per le finalità previste dal comma 1, contributi sotto forma di compensazione, anche in annualità, nel limite di quanto necessario per coprire i costi derivanti dagli adempimenti degli obblighi del servizio, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i parametri per il calcolo della compensazione la cui misura è determinata tenendo conto dei costi connessi alla costruzione degli alloggi, alla realizzazione degli altri interventi edilizi o all’attuazione di programmi per lo sviluppo dell’edilizia residenziale che, previo accordo tra la Provincia, i comuni interessati e i soggetti ai quali è affidata la gestione dei predetti fondi, siano volti alla realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente coerenti con la politica urbanistica e infrastrutturale del territorio di insediamento.

5 quater. Con la deliberazione prevista dal comma 5 ter sono disciplinati i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi e per la verifica del rispetto dei limiti previsti dal comma 5 ter nonché i casi e le modalità per la revisione della compensazione.

5 quinquies. Fermo restando il criterio della prevalente offerta in locazione previsto dal comma 5 bis, gli alloggi realizzati ai sensi di questo articolo possono essere alienati, secondo i criteri e le modalità stabilite con la deliberazione prevista dal comma 4, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla locazione a canone moderato.

5 sexies. Alle aree che i fondi comuni di investimento destinano alla edificazione degli alloggi previsti dal comma 5 bis, si applica quanto previsto dall’articolo 56, comma 6, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale). In tal caso, l’obbligo di mantenere la destinazione degli alloggi a locazione a canone moderato è assicurato per tutta la durata del fondo.”

4. Nel comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: “Il regolamento di esecuzione può prevedere l’attribuzione di punteggi aggiuntivi specifici per i nuclei familiari residenti nel territorio del comune in cui è situato l’alloggio nonché per le giovani coppie, i nubendi e comunque le coppie con almeno un figlio minorenni.” Sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di esecuzione può prevedere l’attribuzione di punteggi aggiuntivi specifici per i nuclei familiari residenti nel territorio del comune in cui è situato l’alloggio. La Giunta provinciale con deliberazione può prevedere la formazione di graduatorie separate per la locazione di alloggi a giovani coppie di coniugi o conviventi more uxorio, a

nubendi, a nuclei familiari con almeno un figlio minore a carico o a genitori legalmente separati.”

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 4 bis comma 5 ter della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, come inserito dal comma 3 lettera b) di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

#### **Art. 35.**

##### *Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 23 della legge provinciale sulle politiche sociali sono inseriti i seguenti:

“6 bis. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere agevolazioni ai soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, lettera d), che gestiscono servizi socio-assistenziali sul territorio provinciale per l'attuazione di un piano pluriennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento degli enti medesimi.

6 ter. Con riferimento al comma 6 bis, la Giunta provinciale stabilisce con deliberazione modalità e termini di presentazione delle domande, modalità di determinazione della spesa ammissibile, l'entità dei contributi, nonché criteri di concessione e di erogazione dei medesimi.”

2. All'articolo dell'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 3 è abrogata;

b) nel comma 4 dopo le parole: “legge provinciale n. 3 del 1993;” sono inserite le seguenti: “l'erogazione dell'intervento di cui al comma 2 è inoltre subordinata all'assenza, nel nucleo familiare del richiedente, di componenti nei confronti dei quali, nel periodo antecedente individuato con deliberazione della Giunta provinciale, sia stato adottato provvedimento di decadenza da un beneficio della medesima tipologia ottenuto sulla base di dichiarazioni mendaci.”

3. All'articolo dell'articolo 43 della legge provinciale sulle politiche sociali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: “in carico ai servizi socio-assistenziali,” è inserita la seguente: “anche”;

b) nel comma 2 dopo le parole: “L'integrazione socio-lavorativa si realizza” è inserita la seguente: “principalmente”.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### **Art. 36.**

##### *Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato è inserito il seguente:

“3 bis. La Provincia può stipulare convenzioni con la società italiana degli autori e degli editori (SIAE), per semplificare gli adempimenti e ridurre gli oneri delle associazioni iscritte nei registri di questa legge, con riferimento in particolare ai pagamenti dovuti alla SIAE nell'ambito di iniziative di interesse pubblico, di manifestazioni e di eventi musicali per l'utilizzo di opere soggette alla sua autorizzazione. La Provincia è autorizzata ad anticipare le somme dovute alla società stessa dalle associazioni e non versate dalle medesime fino ad un importo massimo di 150.000 euro annui; in tal caso esercita il diritto di rivalsa nei confronti delle associazioni che non hanno provveduto al pagamento.

3 ter. Fra le partite di giro del bilancio provinciale sono disposti gli stanziamenti necessari ad anticipare le somme di cui al comma 3 bis nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate dalla Provincia.”

2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli eventuali mancati recuperi derivanti dall'applicazione del comma 1 di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

#### **Art. 37.**

##### *Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (legge provinciale sull'immigrazione)*

1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale sull'immigrazione prima delle parole: “Gli apolidi” sono inserite le seguenti: “I cittadini europei, come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri), degli Stati che hanno aderito all'Unione europea dopo il 1 gennaio 2004.”.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

#### **Art. 38.**

##### *Modificazione della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna)*

1. Il comma 9 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 41 del 1993 è sostituito dal seguente:

“9. Il consigliere di parità e, nel caso di sostituzione, il viceconsigliere di parità, hanno diritto ai permessi stabiliti dall'articolo 17 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246). La Provincia, con oneri a carico del proprio bilancio, provvede al pagamento delle indennità spettanti al consigliere e al viceconsigliere di parità e al rimborso ai datori di lavoro degli oneri relativi ai permessi retribuiti previsti da questo comma; la Giunta provinciale stabilisce l'ammontare delle predette indennità, nella misura massima di quella percepita dalla consigliera di parità e dalla vice consigliera di parità secondo la normativa nazionale nell'anno 2009.”

2. Il comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge e conseguentemente sono rideterminate le indennità spettanti al consigliere di parità e al

viceconsigliere di parità, ferme restando le indennità già corrisposte sulla base della normativa previgente.”

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

### **Art. 39.**

#### *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)*

1. Nell'articolo 1 ter della legge provinciale sul lavoro le parole: “Per gli anni 2009, 2010 e 2011, fino all'entrata in vigore della disciplina provinciale di attuazione delle funzioni delegate in materia di gestione della cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità” sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 1 ter della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:

#### **“Art. 1 quater**

#### *Misure per l'impiego di lavoratori particolarmente svantaggiati*

1. Il documento degli interventi di politica del lavoro può prevedere specifiche misure per favorire l'inserimento occupazionale di persone svantaggiate, attraverso l'individuazione di aiuti fino al 60 per cento della spesa ammessa. Per i fini di questo articolo sono svantaggiate le persone individuate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

2. Gli aiuti possono essere concessi a cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991 o loro consorzi a condizione che:

- a) rientrino nella categoria delle piccole imprese, comunque con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- b) almeno il 30 per cento dei loro dipendenti siano persone svantaggiate;
- c) ai fini del sostegno all'inserimento occupazionale, la condizione di svantaggio sia considerata per periodo limitato;
- d) esercitino un'attività in ambito locale;
- e) l'attività rientri nel settore della manutenzione del verde, delle pulizie, dei servizi alla persona ed altri servizi di tipo artigianale o delle produzioni manifatturiere connesse a settori tradizionali.

3. Ai fini di questo articolo, il termine “ambito locale”, si riferisce a una zona specifica del territorio della provincia di Trento. L'operatività della cooperativa in ambito locale è misurata, con riferimento all'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dai ricavi delle vendite e delle prestazioni nei confronti di soggetti con sede esclusivamente nel territorio della provincia di Trento.

4. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questo articolo che prevedono misure di aiuto o modifiche di aiuti esistenti sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”

3. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:

#### **“Art. 4 bis**

#### *Tirocini formativi e di orientamento*

1. Per favorire le scelte professionali, agevolare l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva e sostenere l'inserimento lavorativo, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di:

- a) soggetti neo diplomati e neo laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio;
- b) soggetti inoccupati e disoccupati;
- c) soggetti disabili iscritti nella lista prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- d) soggetti svantaggiati coinvolti in processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità, come definiti dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) nonché dal piano di cui all'articolo 1, purché abbiano assolto l'obbligo scolastico, e soggetti richiedenti protezione internazionale.

2. Questo articolo non si applica ai tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative ed ai periodi di pratica professionale e ai tirocini estivi. Resta fermo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) e dall'art. 15 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).

3. I tirocini sono promossi da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa formativa e orientativa. I tirocini sono regolati da una convenzione fra il soggetto promotore ed il soggetto che ospita il tirocinante oppure le associazioni dei datori di lavoro interessate. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante, contenente gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio e gli altri elementi individuati dalla deliberazione di cui al comma 13.

4. Per ogni tirocinio sono individuati un tutore, messo a disposizione del soggetto promotore, e un referente del tirocinio, messo a disposizione dal soggetto ospitante.

5. I tirocini nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono promossi dalla Provincia, anche tramite i soggetti a tal fine accreditati. Essi sono inoltre promossi:

a) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, lettera a): da università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche ed altri enti che rilasciano titoli di studio nell'ambito della propria attività di intermediazione;

b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, lettera b): da istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, nell'ambito di attività affidate dalla Provincia;

c) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d): da comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro delle cooperative per la provincia di Trento, enti non lucrativi che hanno come finalità statutaria la tutela dei soggetti disabili, svantaggiati o immigrati.

6. Alle aziende che non hanno dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che per le imprese artigiane in possesso di requisiti coerenti con le finalità dell'istituto, definite con la deliberazione di cui al comma 13, per le quali è consentito un tirocinante, a condizione che quest'ultimo sia formato e seguito direttamente dal titolare dell'impresa. Per le altre aziende, il numero di tirocini attivabili annualmente, proporzionato al numero di dipendenti a tempo indeterminato, avviene nel rispetto dei seguenti limiti:

- a) un tirocinante per le aziende aventi fino a cinque dipendenti;
- b) due tirocinanti per le aziende aventi tra i sei ed i diciannove dipendenti;
- c) tirocinanti in numero non eccedente il dieci per cento del personale a tempo indeterminato per le aziende aventi venti dipendenti ed oltre.

7. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al comma 6 i tirocini attivati con i soggetti indicati alle lettere c) e d) del comma 1 non sono computati e i soci lavoratori delle cooperative nonché i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali, ad eccezione di uno che assume il ruolo di soggetto ospitante, sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.

8. I tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire personale dipendente né per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante deve altresì essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999.

9. Il tirocinio ha, proroghe comprese, la seguente durata massima:

- a) sei mesi per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b);
- b) ventiquattro mesi per i soggetti di cui al comma 1, lettera c);
- c) dodici mesi per i soggetti di cui al comma 1, lettera d).

Non concorrono al computo della durata le assenze per maternità, per un periodo pari a quello dell'astensione obbligatoria, e quelle determinate da cause di forza maggiore.

10. Il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto individuale. Nel caso in cui il soggetto promotore sia la Provincia o altro soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 17 bis, la convenzione può prevedere che il soggetto che ospita il tirocinante assuma a proprio carico l'onere economico connesso alle coperture assicurative.

11. Il soggetto ospitante ha l'obbligo di comunicare, anche per gli effetti previsti dalla normativa vigente, l'attivazione del tirocinio ai soggetti individuati dalla deliberazione di cui al comma 13, secondo le modalità e nei termini ivi definiti. La convenzione può prevedere che il soggetto promotore effettui la comunicazione in sostituzione del soggetto ospitante. Le comunicazioni previste da questo comma non sono effettuate per i tirocini promossi dalla Provincia.

12. La convenzione può prevedere una borsa di studio. La borsa può essere assunta anche a carico della Provincia, se la stessa agisce in qualità di soggetto promotore.

13. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la Commissione provinciale per l'impiego, sono definiti:

- a) gli schemi tipo delle convenzioni e dei progetti individuali di cui al comma 2;
- b) i requisiti per ospitare un tirocinante delle imprese artigiane prive di dipendenti a tempo indeterminato;
- c) i casi e i periodi di esclusione dei datori di lavoro dalla partecipazione a percorsi di tirocinio, in particolare con riferimento all'accertato abuso dello strumento;
- d) i soggetti ai quali effettuare le comunicazioni di cui al comma 11 ed i termini e le modalità delle stesse;
- e) le modalità di esercizio della vigilanza di cui al comma 14.

14. I soggetti promotori, se accertano che lo svolgimento del tirocinio non rispetta le modalità e gli obiettivi contenuti nel progetto individuale e ciò non integra fattispecie di più grave violazione previste dalla normativa statale, fanno un richiamo al soggetto ospitante, assegnando un congruo periodo di tempo per adempiere. In caso di inadempimento il progetto individuale perde validità.

15. I tirocini formalmente approvati prima del 13 agosto 2011 proseguono fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo sulla base delle disposizioni al tempo vigenti.

16. Per quanto non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, l'articolo 11 del decreto legge 14 agosto 2011, n. 138, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo regolamento di attuazione."

4. Dopo l'articolo 17 della legge provinciale sul lavoro sono inseriti i seguenti:

"Art. 17 bis

*Rete provinciale dei servizi per il lavoro e accreditamento*

1. Per ampliare l'offerta di servizi e conseguire l'incremento dell'occupazione la Provincia potenzia la rete provinciale dei servizi al lavoro con il concorso di soggetti esterni di qualità.

2. La rete provinciale dei servizi per il lavoro realizza l'integrazione tra i servizi offerti dalla Provincia e quelli degli operatori pubblici e privati. Tale rete consente di incrementare e migliorare sul territorio l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro mediante la maggiore diffusione dei servizi e l'erogazione di servizi innovativi o aggiuntivi, anche per soddisfare i fabbisogni dei datori di lavoro e le esigenze di particolari categorie di persone.

3. La Provincia assicura il perseguimento degli obiettivi previsti al comma 1 mediante:

- a) l'erogazione diretta dei servizi o mediante convenzioni con enti pubblici;
- b) l'affidamento dei servizi secondo la normativa vigente in materia di contratti;
- c) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi di questo articolo, che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio, compresi quelli formativi;
- d) l'affidamento dei servizi a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dalla deliberazione di cui al comma 5.

4. L'accreditamento è il provvedimento con il quale la Provincia riconosce la idoneità a erogare servizi per il lavoro nell'ambito del territorio provinciale, secondo requisiti organizzativi di qualità, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la Commissione provinciale per l'impiego, sono disciplinate le modalità di attuazione di questo articolo, secondo il principio di non discriminazione, e in particolare:

- a) i requisiti e le modalità di accreditamento degli operatori per i fini del comma 3, lettere c) e d), anche distinti per categorie di servizi, nonché le modalità di raccordo con altri strumenti di accreditamento previsti dalle normative di settore;
- b) le modalità di affidamento agli stessi dei servizi per il lavoro, in applicazione dei seguenti principi e direttive:
  - 1) centralità del ruolo provinciale nel sovrintendere e coordinare il percorso e gli strumenti volti alla collocazione e/o ricollocazione del lavoratore;
  - 2) misurabilità dell'efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
  - 3) valutazione periodica dei servizi erogati da parte di un soggetto indipendente;
  - 4) garanzia di pari opportunità per gli utenti;
- c) le modalità di definizione dei rapporti finanziari con i soggetti accreditati;
- d) i criteri di determinazione ed i limiti dell'eventuale compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi resi.

Art. 17 ter

*Autorizzazione allo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale nonché di supporto alla ricollocazione professionale*

1. L'autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale nonché di attività di sostegno alla ricollocazione professionale, da svolgere limitatamente al territorio della provincia, è rilasciata dalla Provincia sulla base di requisiti

giuridici e finanziari stabiliti con il regolamento di cui al comma 4. In ogni caso è richiesta l'interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro.

2. L'autorizzazione è revocata se è verificato il venir meno dei requisiti richiesti e se non è rilasciata alla Provincia ogni informazione utile al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

3. Del rilascio di ciascuna autorizzazione è data comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Con regolamento, sentita la Commissione provinciale per l'impiego, sono stabilite le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione e del suo rinnovo, i criteri per la verifica dei requisiti richiesti e per l'adozione della revoca dell'autorizzazione."

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo, provvede l'Agenzia del Lavoro con il proprio bilancio.

#### **Art. 40.**

*Modificazione della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale) e dell'articolo 2 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo)*

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale le parole: “, attraverso il riconoscimento di un'aspettativa senza assegni, con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione di appartenenza, per un periodo minimo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione di questa legge; per il personale sanitario la predetta aspettativa può essere riconosciuta, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione, per un periodo minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi; la collocazione in aspettativa comporta il riconoscimento del periodo prestato a fini sia giuridici sia economici; la contrattazione collettiva non può prevedere condizioni peggiorative rispetto a quanto previsto da questa lettera” sono soppresse.

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 1988 è inserita la seguente:

"b bis) sostiene inoltre particolari progetti rientranti in tipologie individuate annualmente dalla Giunta provinciale secondo modalità dalla stessa stabilite. In tal caso la Provincia può concedere ai soggetti promotori un contributo fino al 100 per cento della spesa ammessa;"

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei comma 2 di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

#### **Art. 41.**

*Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli emigrati trentini è sostituito dal seguente:

"c) promuovere lo studio della lingua e della cultura italiana;"

2. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sugli emigrati trentini è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia può sostenere spese per promuovere ed organizzare soggiorni formativi e di istruzione ed iniziative di interscambio che coinvolgano persone residenti in trentino ed emigrati trentini."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

## **Capo VIII** ***Disposizioni in materia attività economiche***

### **Art. 42.**

#### *Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio, per il miglioramento energetico del patrimonio edilizio e per interventi su immobili adibiti ad abitazione principale*

1. Per riqualificare il patrimonio edilizio nonché di fronteggiare la crisi economica del settore edilizio agevolando interventi di pronta e rapida realizzabilità che comportino anche il miglioramento energetico degli immobili, con particolare riferimento a quelli realizzati dalle giovani coppie, sposate o conviventi more uxorio, e nubendi, la Provincia istituisce un fondo destinato alla concessione di contributi per i predetti interventi. Il fondo è ripartito tra le comunità sulla base dei criteri previsti dalla deliberazione di cui al comma 9 che tengono conto della popolazione e del patrimonio edilizio esistente. Un terzo delle risorse del fondo sono riservate ad interventi sulla prima casa di abitazione per giovani coppie sposate o conviventi more uxorio, o per i nubendi.

2. Il contributo è concesso per le tipologie di intervento individuate con la deliberazione di cui al comma 9, che devono comunque garantire anche il miglioramento energetico dell'immobile, nella misura del 30 per cento della spesa ammessa. Il contributo è concesso solo per interventi inerenti le singole unità abitative e relative pertinenze costituenti la prima casa di persone fisiche richiedenti; la deliberazione prevista dal comma 9 può individuare casi e condizioni di ammissione a contributo per interventi su immobili non ancora di proprietà del richiedente o non ancora accatastati quale unità abitativa, ovvero su parti comuni degli edifici.

3. La deliberazione prevista dal comma 9 prevede una soglia di indicatore ICEF massima per l'ammissione a contributo della domanda. La soglia di indicatore ICEF minima è fissata in 0,15. La medesima deliberazione può individuare la disciplina di determinazione dell'indicatore ICEF anche in deroga alla disciplina vigente.

4. Le graduatorie sono formate con riguardo al miglioramento energetico dell'edificio; la deliberazione prevista dal comma 9 può tener conto dei nuclei familiari qualificabili come famiglia numerosa. Per gli interventi destinati alle giovani coppie e nubendi le graduatorie sono formate anche tenendo conto dell'indicatore ICEF.

5. Ciascuna comunità, entro il termine definito dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 9, può elevare la percentuale di contributo per le giovani coppie o nubendi fino al 40 per cento.

6. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità. Nel caso in cui la comunità non sia ancora sufficientemente organizzata per far fronte a tali compiti, la stessa può avvalersi di Cassa del Trentino s.p.a. per le predette funzioni e attività, previa intesa con la Provincia e con oneri a carico di quest'ultima.

7. La domanda di contributo è ammissibile solo se per la realizzazione dell'intervento è stata rilasciata la concessione o, per gli interventi soggetti a denuncia di inizio attività, è decorso il termine necessario per poter iniziare i lavori.

8. Il contributo è concesso anche per gli interventi per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo edilizio prima dell'entrata in vigore di questo articolo, purché la data di inizio lavori indicata nella relativa comunicazione sia successiva alla predetta entrata in vigore.

9. Con deliberazione della Giunta provinciale è stabilita la disciplina attuativa di questo articolo e, in particolare:

a) le modalità, i termini di presentazione e i contenuti dell'istanza di ammissione al contributo e le modalità di erogazione del contributo medesimo;

b) le tipologie di spesa ammissibile e il limite minimo e massimo di tali spese comunque non superiore a 120.000 euro per unità abitativa e relative pertinenze;

c) il termine massimo entro cui devono essere ultimati, a pena di decadenza dal contributo, gli interventi agevolati;

d) il divieto di cumulo con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti provinciali o statali per le spese ammesse a finanziamento;

e) le modalità di redazione delle graduatorie;

f) i casi, e i criteri di rideterminazione o di revoca del contributo, compresi quelli afferenti al mancato conseguimento del miglioramento energetico dichiarato in sede di presentazione della domanda;

g) le modalità di erogazione dei contributi anche per quote annuali.

10. La predetta deliberazione può determinare i casi di esclusione dall'ammissione a contributo di richiedenti che abbiano già ricevuto contributi provinciali per l'acquisto o la riqualificazione della casa o di interventi su immobili che abbiano già formato oggetto di tali contributi.

11. Con riferimento al territorio Val d'Adige, i compiti e le attività attribuite da questo articolo alle comunità sono esercitati dal territorio predetto secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 e dai relativi protocolli operativi.

12. Alle agevolazioni previste da questo articolo non si applicano in ogni caso le norme di cui alla legge provinciale n. 21 del 1992.

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

### **Art. 43.**

#### *Modificazioni alla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è aggiunto il seguente:

“2 bis. Possono essere inoltre previsti specifici obblighi a carico dei soggetti beneficiari tenuto conto dei comportamenti fiscali e del versamento dei tributi in relazione all’attività svolta sul territorio provinciale.”

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“1 bis. La deliberazione di cui al comma 1 può prevedere criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste da questa legge a favore di imprese operanti in Trentino, tenendo conto dei comportamenti fiscali, anche con riferimento al versamento dei tributi in relazione all’attività svolta sul territorio provinciale.”

3. In relazione alla perdurante situazione di crisi economica-finanziaria, gli obblighi e i vincoli di natura finanziaria o occupazionali posti a carico dei beneficiari degli interventi ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e gli obblighi occupazionali e di realizzazione di progetti insediativi assunti in virtù dell’articolo 32 della medesima legge, qualora non rispettati per gli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, sono differiti a partire dall’esercizio 2014.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche ai vincoli e gli obblighi differiti ai sensi dell’articolo 35, commi 9 e 10, della legge n. 2 del 2009.

5. Entro il nuovo termine fissato ai sensi del comma 3 l’interessato può chiedere la ridefinizione degli obblighi e dei vincoli o la loro rimozione in relazione alla situazione economico-finanziaria e alla rilevanza sociale dell’impresa nonché all’andamento del settore di appartenenza. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la ridefinizione o la rimozione gli obblighi e dei vincoli nonché i casi e le condizioni nei quali può essere disposta la riduzione proporzionale del contributo. Previo parere del comitato previsto dall’articolo 15 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, è decisa l’istanza; fino alla data prevista dal relativo provvedimento e comunque in caso di esito negativo, trova applicazione quanto previsto dai commi 3 e 4.

#### **Art. 44.**

*Rettifica di errore materiale all’articolo 43 della legge provinciale 1 agosto 2011, n. 12 (Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche)*

1. Al comma 5 dell’articolo 43 della legge provinciale n. 12 del 2011 le parole: “dell'articolo 16” sono soppresse.

#### **Art. 45.**

*Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

1. All’articolo 15 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o a

cooperative ed è subordinato al possesso da parte del richiedente del requisito della regolarità contributiva ai sensi della disciplina statale.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ed entro il 31 marzo di ciascun anno successivo, nonché in caso di subingresso, verifica il possesso del requisito previsto dal comma 1 acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) o la certificazione di regolarità contributiva, anche avvalendosi della collaborazione dell'organismo di rappresentanza degli enti locali.”;

c) al comma 6 le parole: “dichiarazione di inizio attività, disciplinando quest'evenienza” sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio attività, anche con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 23 della legge sul procedimento amministrativo”.

2. Al comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: “Il regolamento di esecuzione stabilisce” sono sostituite dalle seguenti: “Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti”.

3. Il comma 3 dell'articolo 53 della legge provinciale sul commercio 2010 è abrogato.

4. Alla fine del comma 3 dell'articolo 59 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente periodo: “La decadenza è inoltre dichiarata se il comune accerta l'irregolarità della documentazione prevista dall'articolo 15, comma 1, e previa sospensione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione.”

5. Al comma 4 dell'articolo 63 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: “secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale” sono soppresse.

6. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 73 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: “diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”.

#### **Art. 46.**

*Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente:

“3. La tipologia e le sottotipologie sono indicate nella segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 7, in relazione alle caratteristiche delle attività svolte. Per ogni esercizio possono essere indicate più tipologie e sottotipologie.”.

2. All'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La classificazione è indicata nella segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 7.”;

b) nel comma 4 le parole: “dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione,” sono soppresse.

3. All'articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, da

presentare ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa).”;

b) nel comma 2 le parole: “Il rilascio dell’autorizzazione e la segnalazione certificata di inizio attività previste dal comma 1 sono subordinati” sono sostituite dalle seguenti: “La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è subordinata”;

c) nel comma 3 dopo le parole: “con riferimento” sono inserite le seguenti: “all’apertura,”.

4. All’articolo 9 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni .

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “*Esercizi alberghieri*”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi alberghieri sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale sull’attività amministrativa.”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è subordinata all’avvenuta classificazione dell’esercizio ai sensi della disciplina che la concerne, alla disponibilità della costituenda azienda commerciale, al possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articolo 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), alla sorvegliabilità dei locali e alla conformità dei locali alle norme urbanistiche, ambientali, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro, nonché a quelle in materia di beni culturali.”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività consente anche la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Fermo restando l’obbligo del servizio presso l’esercizio, la somministrazione può occasionalmente avvenire nell’ambito di baite o altre strutture esterne similari, secondo modalità e forme stabilite nel regolamento di esecuzione.”;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Quando l’espressione “autorizzazione” ricorre in questa legge con riferimento all’apertura, al trasferimento e all’ampliamento degli esercizi alberghieri, essa s’intende sostituita dall’espressione “segnalazione certificata di inizio attività”.”

5. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente:

“1. La chiusura temporanea superiore a otto giorni consecutivi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al comune, almeno cinque giorni prima della data di inizio della chiusura, salvo cause di forza maggiore, con l’indicazione della durata della chiusura stessa.”

6. Dopo l’articolo 27 della legge provinciale n. 9 del 2000 è inserito il seguente.

“Art. 27 bis

*Banca dati unica dei pubblici esercizi, degli esercizi turistico-ricettivi e degli esercizi commerciali*

1. La Provincia costituisce una banca dati unica degli esercizi pubblici, turistico-ricettivi e commerciali, per monitorarne la presenza sul territorio provinciale, le loro caratteristiche e per razionalizzare le modalità di raccolta delle informazioni e delle comunicazioni previste dalla normativa provinciale, anche a fini statistici.

2. Le comunicazioni e le informazioni sono inserite nella banca dati, in modalità telematica, a cura degli enti locali e sostituiscono ogni altra comunicazione o trasmissione di dati prevista dalla normativa vigente a qualsiasi fine.

3. La Provincia rende disponibile la banca dati alle amministrazioni interessate nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.”

7. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Provincia 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 “Disciplina dell'attività di somministrazione e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale).

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

#### **Art. 47.**

*Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave) e della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario del Trentino)*

1. Nel comma 5 dell'articolo 37 della legge provinciale sulle cave le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2013”.

2. Al comma 3 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 6 del 1988 le parole: “a decorrere dal 1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio del 2013”.

#### **Art. 48.**

*Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura)*

1. All'articolo 57 della legge provinciale sull'agricoltura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'APPAG è l'organismo pagatore della Provincia autonoma di Trento e gestisce con contabilità separata l'erogazione di aiuti, di contributi e di premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal FEAGA e dal FEASR, compresi gli aiuti di Stato aggiuntivi previsti Piano di sviluppo rurale la cui gestione è affidata ad APPAG ai sensi del comma 6.”;

b) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dei regolamenti (CE) applicativi n. 885/2006 e 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, l'APPAG provvede:”;

c) nel comma 4 le parole: “di cui al comma 3, lettera b),” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3, lettera a), e del comma 6”;

d) alla fine del comma 6 è inserito il seguente periodo: “Le modalità di gestione di tali aiuti sono definite con deliberazione della Giunta provinciale anche in applicazione delle modalità previste dai regolamenti comunitari di cui al comma 3.”

2. Alla fine del comma 5 dell'articolo 59 della legge provinciale sull'agricoltura è inserito

infine il seguente periodo: “Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i procedimenti per i quali la presentazione delle domande avviene con modalità esclusivamente telematiche per il tramite dei CAA.”

**Art. 49.**

*Inserimento dell'articolo 23 bis nella legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo)*

1. Dopo l'articolo 23 nel Capo V della legge provinciale sull'agriturismo è inserito il seguente:

**“Art. 23 bis**

*Somministrazione nelle cantine vinicole*

1. Nelle cantine vinicole la somministrazione, a carattere non prevalente, di prodotti di gastronomia legati al territorio non è soggetta alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attiva prevista dall'articolo 7 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale); tale somministrazione deve essere finalizzata esclusivamente alla promozione ed alla vendita del vino prodotto dalla cantina.”

**Capo IX**

***Disposizioni in materia di lavori pubblici, contratti, infrastrutture, trasporti, protezione civile e servizi pubblici***

**Art. 50.**

*Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)*

1. Nel comma 6 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema” sono soppresse.

2. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:

“1. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.”

3. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: “nel caso di appalti pubblici di lavori,” sono soppresse.

4. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "Alla commissione" sono sostituite dalle seguenti: "Alla Commissione dell'Unione europea".

5. All'articolo 34 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo previsto dalla normativa statale vigente.";

b) nel comma 4 le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.658.000 euro" e le parole: "tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "2,5 volte".

6. Alla fine del comma 5 dell'articolo 37 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente periodo: "Le opere previste da questo comma e i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione sono individuati dalla normativa statale."

7. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente: "Le amministrazioni aggiudicatrici, in sede di controllo, verificano il possesso dei requisiti di qualificazione attraverso il casellario informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

8. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:

"1. I prezzi di progetto devono essere conformi all'elenco prezzi, previsto dall'articolo 13, vigente alla data di adozione del provvedimento a contrarre. In ogni caso al momento dell'indizione dell'appalto i prezzi devono essere aggiornati all'ultimo elenco prezzi vigente qualora il coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera d), risulti superiore al 2,5 per cento rispetto all'anno precedente."

9. All'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo del comma 13 le parole: "la cauzione definitiva prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006" sono sostituite dalle seguenti: "la cauzione definitiva prevista dall'articolo 23, comma 8" e nel terzo periodo le parole: "con le modalità stabilite dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità stabilite dall'articolo 23";

b) nel comma 20 le parole: "attuativo del decreto legislativo n. 163 del 2006" sono soppresse e le parole: "e nell'articolo 90, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006" sono sostituite dalle seguenti: "e nell'articolo 20, comma 3, lettera d)."

10. Nel comma 7 dell'articolo 51 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: "dell'articolo 33, comma 9, lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 33, comma 3".

11. All'articolo 58.19 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'affidamento dei lavori è disposto sulla base del progetto definitivo, integrato con il capitolato speciale di appalto, o con il progetto esecutivo.";

b) nel primo periodo del comma 2 dopo le parole: “redazione del progetto esecutivo” sono inserite le seguenti: “nei casi previsti dalla normativa statale”;

c) il comma 3 è abrogato.

12. All’articolo 58.27 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini del comma 1, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 41, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 35;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 35, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 36;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.”;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria.”;

d) i commi 7 e 8 sono abrogati;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti”.

f) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9 bis. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.”

g) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.”;

h) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10 bis. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando inoltre l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

#### **Art. 51.**

*Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti)*

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale sui trasporti è sostituito dal seguente:

“2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso altresì sotto forma di contributi annui, che possono essere destinati anche alla copertura di operazioni di provvista finanziaria contratte dalle società per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1.”

2. Alla fine del primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 46 della legge provinciale sui trasporti sono inserite le seguenti parole: “e dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.”

#### **Art. 52.**

*Inserimento dell'articolo 19.2 nella legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in materia di sviluppo della larga banda*

1. Dopo l'articolo 19.1 della legge provinciale n. 10 del 2004 è inserito il seguente:

“Art. 19.2

*Misure di semplificazione e agevolazione dell'infrastrutturazione del territorio con reti in fibra ottica*

1. Per la realizzazione delle reti di accesso in fibra ottica, la società di cui all'articolo 19, comma 11 ter, opera mediante la denuncia d'inizio di attività ai sensi dell'articolo 105 della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 1.

2. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la realizzazione delle reti di accesso in fibra ottica gli enti locali, la Provincia e i suoi enti strumentali possono mettere a disposizione a titolo gratuito delle società di cui all'articolo 19, commi 3 e 11 ter, le infrastrutture, anche parzialmente occupate da cavi per servizi, se l'inserimento dei cavi in fibra ottica non rechi pregiudizio a dette infrastrutture; se dalla posa della fibra ottica derivano pregiudizi all'infrastruttura, le società e gli enti interessati concordano un equo indennizzo.

3. In attuazione dell'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i collegamenti in fibra ottica che necessitano di interventi sulla proprietà privata, compresi quelli in verticale per collegare le singole unità immobiliari, sono realizzati senza la necessità di preventiva autorizzazione e richiesta nei confronti dell'utenza e dei proprietari. Ai proprietari non spetta alcuna indennità.

4. Ai sensi dell'articolo 80, comma 1 bis, dello Statuto speciale, i comuni possono prevedere l'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo n. 507 del 1997 con riferimento alle occupazioni temporanee e permanenti per la realizzazione delle reti di accesso in fibra ottica da parte delle società di cui all'articolo 19, commi 3 e 11 ter.”

#### **Art. 53.**

##### *Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)*

1. Il comma 6 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 9 del 2011 è sostituito dal seguente:

“6. Mediante accordo tra la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sentite le organizzazioni sindacali, sono determinate le modalità per la messa a disposizione della Provincia di personale, inquadrato in profili professionali relativi alle attività di soccorso in emergenza, in servizio presso la predetta Azienda, per l'impiego nell'ambito dell'agenzia; al personale messo a disposizione è assicurato il mantenimento del trattamento economico in godimento presso l'Azienda secondo quanto previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto Sanità.”

2. All'articolo 40 della legge provinciale n. 9 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del comma 1 sono inserite le seguenti parole: “, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale”;
- b) nel comma 2 le parole: “e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni” sono soppresse.
- c) il comma 5 è abrogato.

3. Il comma 2 dell'articolo 45 della legge provinciale n. 9 del 2011 è abrogato.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

**Art. 54.**

*Modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (Piano provinciale della mobilità)*

1. All'articolo 52 della legge provinciale n. 3 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo periodo del comma 5 bis le parole: "il cui costo, ai fini dell'inserimento, viene definito sulla base di un progetto preliminare e dopo le procedure di impatto ambientale, qualora necessarie" sono soppresse;
- b) alla fine del comma 5 ter sono inserite le seguenti parole: "Nel caso di opere di importo superiore alla soglia comunitaria ed escluse quelle per le quali si prevede l'esecuzione mediante concessione nelle forme di cui al Capo VII delle legge provinciale sui lavori pubblici, il relativo costo, ai fini dell'inserimento nella programmazione di settore, è definito sulla base di un progetto preliminare e dopo le procedure di impatto ambientale, se necessarie."

**Art. 55.**

*Modificazioni della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)*

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alinea le parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 3," sono soppresse;
- b) nelle lettere a) e b) dopo le parole: "canone fissato dall'ente competente" sono inserite le seguenti: ", fatte salve specifiche norme di settore";

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è abrogato.

3. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è sostituito dal seguente: "Alla scadenza dell'affidamento i beni acquisiti o eventualmente realizzati dall'affidatario del servizio in attuazione del piano degli investimenti sono posti a disposizione del nuovo affidatario il quale corrisponde al precedente un indennizzo da determinarsi, fatte salve specifiche norme di settore, in misura pari al valore della parte non ammortizzata, al netto dei contributi eventualmente corrisposti."

4. Nel comma 7 bis dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 le parole: "l'articolo 23 bis, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni".

5. Al comma 9 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "o dal disciplinare di affidamento, che può essere utilizzato nei casi previsti dal comma 7, lettere d) ed e)";
- b) nel secondo periodo le parole: "Il contratto di servizio contiene" sono sostituite dalle seguenti: "Tali atti contengono" e le parole: "gli strumenti di verifica del loro rispetto e le sanzioni correlate," sono soppresse;
- c) il terzo periodo è soppresso;

d) alla fine del quarto periodo sono inserite le seguenti parole: “, gli strumenti di verifica del rispetto degli obblighi previsti dallo stesso, con particolare riferimento agli standard qualitativi e quantitativi relativi al servizio, e le sanzioni conseguenti al loro inadempimento”.

6. Dopo il comma 10 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 6 del 2004 è inserito il seguente:

“10 bis. In aggiunta a quanto previsto da questo articolo, si applica l'articolo 4, commi 6, 7, da 9 a 12 e da 19 a 26 del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni.”

7. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 le parole: “in corso alla data di entrata in vigore di questa legge” sono soppresse.

8. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo le parole: “previste dall'articolo 10, commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “previste dall'articolo 10, comma 2”;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Gli enti possono disporre che l'indennizzo sia pagato, in tutto o in parte, dal nuovo affidatario.”

9. Nel comma 8 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 le parole: “entro il 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2012”.

## **Capo X**

### ***Disposizioni in materia di ambiente, di energia di edilizia e di urbanistica***

#### **Art. 56.**

##### ***Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)***

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987 è inserito il seguente:

“ 7 ter. Ai fini della realizzazione e gestione dell'impianto di cui al comma 7 bis, il Comune di Trento è autorizzato a considerare – nell'ambito delle procedure di gara richiamate dal medesimo comma 7 bis – anche soluzioni tecnico-progettuali inerenti all'impianto termico ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, purché siano garantiti gli elevati standard di tutela della salute e dell'ambiente, non sia superata la potenzialità massima di trattamento dei rifiuti previsti dal medesimo piano e l'affidabilità delle tecnologie sia garantita dalla presenza all'interno dello spazio economico europeo di impianti, in un numero definito dal bando, già in esercizio per un periodo minimo determinato dal bando medesimo”.

2. All'articolo 86 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in difformità dall'autorizzazione dell'impianto prevista dalla normativa vigente

può essere regolarizzato sotto l'aspetto autorizzativo, da parte dell'autorità competente, se sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) i rifiuti possiedano i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissibilità nella specifica tipologia di impianto;
- b) sia accertato, mediante analisi di rischio, che non esiste rischio per l'ambiente e la salute pubblica in relazione alla destinazione urbanistica dell'area interessata. In tal caso la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto è subordinata all'osservanza delle prescrizioni, anche di adeguamento e di conformazione, stabilite dal provvedimento autorizzativo.

1 ter. Indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, la gestione delle terre e rocce da scavo effettuata in difformità alle direttive della Provincia emanate ai sensi delle norme provinciali vigenti per l'applicazione dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, purché sia rispettata la normativa statale in materia, può essere oggetto di regolarizzazione autorizzativa ai sensi dell'articolo 84, da parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente:

- a) se, trattandosi di difformità consistenti in mere irregolarità formali o documentali, il soggetto interessato compri di aver successivamente adempiuto a tali obblighi formali o documentali;
- b) se, trattandosi di difformità diverse da quelle di cui alla lettera a), sia accertato - mediante analisi di rischio, effettuata sulla base della caratterizzazione prevista per i sottoprodotti - che non esiste rischio per l'ambiente e la salute pubblica. In tal caso l'area interessata, compresi i risultati dell'analisi di rischio, è indicata in un'apposita sezione dell'anagrafe dei siti da bonificare.”;
- b) nel comma 2 le parole: “ai sensi del comma 1 l'autorità competente, su richiesta dell'interessato,” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dei commi 1, 1 bis e 1 ter, l'autorità competente, anche su richiesta dell'interessato,”;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La regolarizzazione autorizzativa esclude l'applicazione, estinguendo i relativi procedimenti:

- a) del tributo speciale per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, se sussistono le condizioni di cui ai commi 1 o 1 ter, lettera a), di questo articolo;
- b) della sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo speciale di cui all'articolo 38, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 10 del 1997 se sussistono le condizioni di cui ai commi 1, 1 bis, lettera a) o 1 ter, lettera a), di questo articolo;
- c) della sanzione per omessa e infedele dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 31, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 se sussistono le condizioni di cui ai commi 1 o 1 ter, lettera a), di questo articolo.”

3. Ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 95 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti le parole: “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”.

4. Le modificazioni apportate da questo articolo all'articolo 86 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti si applicano anche alle violazioni commesse prima della entrata in vigore di questa legge, se sussistono le condizioni per attivare la regolarizzazione autorizzativa, salvo che il provvedimento di accertamento dell'imposta dovuta o di irrogazione delle relative sanzioni sia divenuto definitivo.

**Art. 57.**

*Modifiche dell'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di servizio di depurazione e di fognatura*

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 1999 sono inseriti i seguenti:

“7 bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 7, i comuni comunicano annualmente all'Agenzia per la depurazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, l'ammontare degli importi accertati per l'anno precedente, relativi alle tariffe del servizio di depurazione. Nel caso in cui la comunicazione venga omessa, con modalità stabilite dalla Giunta provinciale, l'Agenzia per la depurazione è autorizzata ad emettere fattura nei confronti del comune inadempiente, sulla base dell'ultimo importo comunicato, o sulla base di stima, salvo conguaglio da effettuarsi in funzione dei dati della comunicazione definitiva del comune, secondo le modalità stabilite dalle norme tributarie.

7 ter. Le disposizioni di cui al comma 7 bis si applicano alle posizioni relative ad esercizi finanziari pregressi e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”

**Art. 58.**

*Modificazioni della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico)*

1. L'articolo 6 quinquies della legge provinciale sul risparmio energetico è sostituito dal seguente:

“Art. 6 quinquies

*Sostegno dell'attività di riqualificazione energetica*

1. La Provincia promuove la costituzione da parte di banche e altri soggetti del sistema finanziario di fondi volti a finanziare progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. I rapporti tra le banche e i soggetti del sistema finanziario e la Provincia sono disciplinati da specifica convenzione nella quale sono stabilite tra l'altro le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai soggetti beneficiari.

2. Con riferimento ai progetti finanziabili secondo i criteri previsti dalla deliberazione di cui al comma 3, la Provincia può concedere all'ente pubblico richiedente un contributo nella misura massima del 20 per cento della spesa dell'intervento; per i progetti finanziati a valere sul fondo previsto dal comma 1 la Provincia può inoltre destinare quote dei fondi di garanzia istituiti ai sensi delle specifiche leggi in materia di incentivi ai settori economici all'erogazione di garanzie ai soggetti realizzatori degli interventi.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 2, le tipologie di intervento ammissibili e i criteri di finanziabilità dei progetti di riqualificazione energetica. La deliberazione può inoltre prevedere i casi in cui la Provincia, su richiesta dell'ente pubblico, può intervenire nel pagamento delle somme dovute ai soggetti realizzatori, con compensazione da attuare ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge provinciale di contabilità.

4. La deliberazione di cui al comma 3 disciplina inoltre le modalità di attuazione degli interventi di riqualificazione energetica di competenza della Provincia secondo quanto previsto

da questo articolo, con specifico riferimento all'accesso, da parte dei soggetti realizzatori, al fondo e alle garanzie previste dal secondo periodo del comma 2.

5. La Provincia promuove progetti di riqualificazione energetica che prevedono l'aggregazione di interventi di competenza di enti diversi:"

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B, nonché con i fondi previsti da leggi in materia di incentivi ai settori economici disciplinanti fondi di garanzia.

#### **Art. 59.**

*Modificazione dell'articolo 23 ter della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 23 ter della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente periodo: "Per i fini di questo comma e del comma 4 per canoni di concessione s'intendono anche i sovracani e l'energia elettrica dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972".

#### **Art. 60.**

*Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (Risparmio energetico ed inquinamento luminoso).*

1. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 16 del 2007 le parole: "entro due anni" sono sostituite delle seguenti: "entro tre anni".

#### **Art. 61.**

*Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) e della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, concernenti misure di semplificazione in materia di urbanistica per il rilancio dell'edilizia*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 7 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente periodo: "Le funzioni di presidente della sottocommissione sono svolte dall'assessore provinciale competente in materia di paesaggio, quelle di vicepresidente dal dirigente generale del dipartimento competente nella medesima materia il quale, in caso di assenza o impedimento, può delegare a rappresentarlo il dirigente del servizio competente in materia di paesaggio."

2. All'articolo 8 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) nel primo periodo della lettera c) del comma 2 le parole: "esclusi i piani guida" sono soppresse;

b) alla fine della lettera b) del comma 6 sono inserite le seguenti parole: “Per l’esperto designato dalla Provincia e per quello dipendente della comunità è nominato un supplente che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.”

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 23 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“5 bis. Non si fa luogo alla ripubblicazione prevista dal comma 5 nei casi di introduzione di modifiche obbligatorie richieste per l’osservanza di disposizioni normative o di altri strumenti di pianificazione o di programmazione sovraordinati oppure se le modifiche che non comportano una rielaborazione complessivamente innovativa del piano o comunque un mutamento delle sue caratteristiche essenziali o della sua impostazione programmatica. In ogni caso formano oggetto di nuova pubblicazione le modificazioni introdotte in accoglimento di osservazioni di soggetti diversi dai titolari di diritti reali sull’area interessata dalla modifica, salvo che l’amministrazione interessata non acquisisca le controdeduzioni dei predetti soggetti preventivamente all’adozione definitiva del piano.”

4. Alla fine del comma 3 dell’articolo 24 della legge urbanistica provinciale sono inserite le seguenti parole: “, con questa legge e con altre disposizioni di legge in materia urbanistica nonché con i relativi provvedimenti di attuazione.”

5. Dopo il comma 5 dell’articolo 31 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“5 bis. Non si fa luogo alla ripubblicazione prevista dal comma 5 nei casi di introduzione di modifiche obbligatorie richieste per l’osservanza di disposizioni normative o di altri strumenti di pianificazione o di programmazione sovraordinati oppure se le modifiche che non comportano una rielaborazione complessivamente innovativa del piano o comunque un mutamento delle sue caratteristiche essenziali o della sua impostazione programmatica. In ogni caso formano oggetto di nuova pubblicazione le modificazioni introdotte in accoglimento di osservazioni di soggetti diversi dai titolari di diritti reali sull’area interessata dalla modifica, salvo che l’amministrazione interessata non acquisisca le controdeduzioni dei predetti soggetti preventivamente all’adozione definitiva del piano.”

6. Nel comma 3 dell’articolo 32 della legge urbanistica provinciale dopo le parole: “compatibilità con il piano urbanistico provinciale” sono inserite le seguenti: “, con questa legge e con altre disposizioni di legge in materia urbanistica, con i relativi provvedimenti di attuazione.”

7. Dopo il comma 3 dell’articolo 34 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“3 bis. Per l’adeguamento dei piani regolatori generali alle specificazioni tecniche concernenti l’integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali, approvate dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 9, comma 5, lettera b), la struttura competente del comune provvede al deposito degli elaborati del piano richiesti per l’adeguamento per trenta giorni consecutivi a disposizione del pubblico per eventuali osservazioni, dandone notizia nell’albo comunale. Contestualmente al deposito, gli elaborati del piano sono trasmessi alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica per la verifica di conformità dell’adeguamento del piano alle specificazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale. Decorso sessanta giorni dalla data del deposito e acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, il comune approva l’adeguamento del piano, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute e degli esiti della verifica tecnica effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Il comune dà notizia nell’albo comunale dell’approvazione dell’adeguamento del piano e trasmette copia degli elaborati alla Provincia e alla comunità.”

8. Nel comma 1 dell’articolo 35 della legge urbanistica provinciale le parole: “relative agli interventi, individuati dal comune all’atto di adozione del progetto di piano o di variante, che

possono comprometterne o rendere più gravosa l'attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "che siano in contrasto con le nuove previsioni adottate".

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"3 bis. La dotazione di parcheggi per le infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, per i servizi pubblici e di interesse collettivo, nonché per gli impianti di risalita e le piste da sci è disciplinata dalle disposizioni del presente comma, le quali tengono luogo di quelle recate con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dei commi 1 e 2, con l'obiettivo di assicurare coerenza ed integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta, di attuare il criterio della mobilità sostenibile e quello della limitazione del consumo di suolo, di privilegiare un razionale utilizzo dei parcheggi pubblici esistenti. La dotazione dei parcheggi predetti è determinata sulla base di uno specifico studio che considera la presenza di parcheggi pubblici idonei a soddisfare le esigenze di parcheggio, i sistemi di collegamento con i medesimi parcheggi e i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità della dotazione di parcheggi. In tal caso il rilascio del titolo edilizio è preceduto dal parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, volto a verificare la coerenza dello studio con gli obiettivi del presente comma, ed è subordinato alla stipulazione di una convenzione con il comune, con la quale sono regolate le modalità di utilizzazione dei parcheggi pubblici, il riparto degli oneri di gestione degli stessi, i sistemi di collegamento con i parcheggi, nonché i criteri e le modalità di verifica dell'idoneità della dotazione di parcheggi. Le disposizioni di questo comma si applicano anche alle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, ai servizi pubblici e di interesse collettivo, nonché agli impianti di risalita e alle piste da sci esistenti alla data dell'entrata in vigore del comma medesimo."

10. Nel comma 2 dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale le parole: "stabilito dal rispettivo piano regolatore generale;" sono sostituite dalle seguenti: "stabilito dal piano regolatore generale del comune ove viene dove è realizzato l'intervento;"

11. All'articolo 68 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per i seguenti interventi;

- a) interventi non soggetti a titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 97, comma 1;
- b) allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con esclusione delle linee elettriche aeree;
- c) opere previste in piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la loro realizzazione o sono realizzate in conformità a manuali tipologici. A tal fine l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica attesta la sussistenza dei predetti requisiti.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Gli allacciamenti, i sottoservizi e gli impianti a rete di cui al comma 2, lettera b), possono essere realizzati senza necessità di specifica previsione degli strumenti urbanistici."

12. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 76 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente: "Nel caso del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, la convenzione prevista dal medesimo articolo individua l'organo al quale gli interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti della commissione edilizia del comune di Trento assunti nello svolgimento delle funzioni attribuite alle CPC; tale organo deve assicurare la presenza di rappresentanti del comune interessato dagli interventi."

13. All'articolo 84 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "anche in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e in coerenza con le disposizioni statali in materia" sono sostituite dalle seguenti: "anche in attuazione delle direttive europee relative alla prestazione energetica nell'edilizia ed in coerenza con le disposizioni statali in materia";

b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per assicurare qualità e trasparenza al mercato immobiliare, per gli interventi previsti all'articolo 83 il certificato energetico relativo agli interventi previsti all'articolo 83 è redatto da esperti adeguatamente formati e accreditati, in coerenza con la disciplina comunitaria e secondo i requisiti ed i criteri previsti dal regolamento di attuazione.";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Il certificato è trasmesso in copia al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; in caso di mancata trasmissione del certificato la dichiarazione di fine lavori è inefficace".

14. Al comma 1 dell'articolo 97 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:

"a bis) le opere di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 99, comma 1, lettera b). Gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio non richiedono il titolo edilizio qualora se prevedono l'utilizzo degli stessi materiali o tinteggiature rispetto a quelli esistenti, ferma restando l'osservanza delle disposizioni, indirizzi e criteri in materia di tutela degli insediamenti storici, del patrimonio edilizio tradizionale o del paesaggio. In caso di utilizzo di materiali o tinteggiature diverse, in assenza di specifiche indicazioni in merito da parte degli strumenti di pianificazione territoriale, rimane fermo l'obbligo di richiedere il titolo edilizio;";

b) alla fine della lettera a quater) sono inserite le seguenti parole: "fermo restando il rispetto delle disposizioni, indirizzi e criteri in materia di tutela degli insediamenti storici, del patrimonio edilizio tradizionale o del paesaggio;".

15. Il comma 3 dell'articolo 106 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"3. Per gli interventi diversi da quelli del comma 2 con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati termini più brevi per l'inizio dei lavori. L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio di edifici esistenti soggetti alla tutela degli insediamenti storici, del patrimonio edilizio tradizionale o del paesaggio può essere effettuata comunque a decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia di inizio di attività se sono stati acquisiti le autorizzazioni o i pareri favorevoli degli organi competenti previsti dalle disposizioni regolamentari in materia."

16. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 112 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "Il rilascio della concessione in deroga ai sensi del comma 3 è subordinato, oltre che all'autorizzazione del consiglio comunale, al nulla osta della Giunta provinciale, nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona e il parere della CPC si configura anche come atto istruttorio e consultivo per la decisione della Giunta provinciale."

17. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 134 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente:

"a) nel caso degli interventi di ristrutturazione, di cui all'articolo 99, comma 1, lettere e), di sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze e d'interventi previsti da piani attuativi ai sensi

dell'articolo 105, comma 1, lettere b) e c), nonché di mutamenti di destinazione d'uso senza opere, le sanzioni previste dall'articolo 129;”.

18. Il comma 2 dell'articolo 149 bis della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente comma:

“2. Nel caso di concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere ed interventi in edilizia, la Giunta provinciale può prevedere, con propria deliberazione, clausole e condizioni che favoriscano, da parte dei soggetti beneficiari, l'adozione del sistema di certificazione LEED o di altri protocolli di certificazione della sostenibilità ambientale in edilizia indicati dalla medesima deliberazione.”

19. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 dopo le parole: “all'articolo 99, comma 1, lettere f) e g), della legge urbanistica provinciale” sono inserite le seguenti: “compresi gli interventi di parziale demolizione e successiva ricostruzione, sempre che il progetto preveda una riqualificazione complessiva ed organica dell'intero edificio”.

## **Capo XI**

### ***Disposizioni in materia di demanio idrico provinciale, foreste, caccia e pesca***

#### **Art. 62.**

#### ***Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)***

1. Alla rubrica del Capo IV (Disposizioni Finanziarie) della legge provinciale n. 18 del 1976 dopo la parola: “finanziarie” sono inserite le seguenti parole: “e transitorie”.

2. Nel Capo IV della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

#### **“Art. 18 bis**

#### ***Disposizioni transitorie in materia di concessioni ad uso agricolo di beni del demanio idrico provinciale***

1. Entro il 31 dicembre 2012 la Giunta provinciale ridefinisce con propria deliberazione, nel rispetto della vigente normativa statale in materia di contratti agrari, i criteri e le modalità per la concessione ad uso agricolo di beni del demanio idrico provinciale.

2. Fatta la rideterminazione del canone ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, le concessioni ad uso agricolo di beni del demanio idrico provinciale scadute entro la data di entrata in vigore di questo articolo e quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono rinnovate alle medesime condizioni fino alla data del 31 dicembre 2013; le procedure per la riassegnazione delle predette concessioni secondo la nuova disciplina prevista al comma 1 sono concluse entro tale ultima data. L'interessato può recedere entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rinnovo da parte della Provincia, fermo restando il versamento di quanto dovuto fino alla data di riconsegna alla Provincia del bene demaniale. Per le concessioni scadute entro la data di entrata in vigore di questo articolo, per le quali sia stata presentata regolare domanda di rinnovo, rimane esclusa la corresponsione degli interessi ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile.

3. Per le utilizzazioni a scopo agricolo di beni del demanio idrico provinciale attualmente in corso per le quali è stata presentata domanda dall'interessato e alla data di entrata in vigore di questo articolo non è ancora intervenuto il provvedimento di concessione, esso è adottato in conformità a quanto previsto dal comma 2. Dall'inizio dell'utilizzazione fino alla data di adozione del provvedimento di concessione, il canone è determinato con riferimento al canone dovuto, secondo la disciplina prevista all'articolo 71 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1. Rimane salva la facoltà dell'interessato di recedere, fermo restando il versamento di quanto dovuto fino alla data di riconsegna alla Provincia del bene demaniale.

4. I precedenti commi non trovano applicazione qualora sussista un diverso interesse pubblico per l'utilizzazione dei beni stessi, oppure sussistano le condizioni previste dall'articolo 9, comma 4, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) o dall'articolo 28 delle Norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.”

### **Art. 63.**

#### *Modificazioni alla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).*

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è abrogata.

2. All'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della lettera a) del comma 1 sono inserite le seguenti parole: “ad esclusione della rete di riserve prevista dall'articolo 47”;

b) nella lettera b) del comma 1 le parole: “47, comma 3,” sono soppresse;

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

“4. Per sostenere la rete di riserve di cui all'articolo 47 la Provincia finanzia la redazione dei piani di gestione previsti dal medesimo articolo nonché le iniziative, le azioni, i progetti e gli interventi previsti dall'accordo di programma o dal piano di gestione della rete, anche solo adottato, realizzato dai soggetti pubblici o privati individuati dal medesimo accordo o dal piano di gestione. La Provincia può finanziare anche le spese necessarie per il coordinamento e la conduzione della rete di riserve.

4 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i livelli di contribuzione, i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione delle sovvenzioni previste da questo articolo, anche tramite bandi. Con riferimento alle rete delle riserve, la Giunta provinciale individua i criteri per la determinazione dei finanziamenti, le tipologie di interventi e di attività finanziabili, le modalità per la presentazione delle domande, di determinazione della spesa ammissibile, di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione della spesa. Per i finanziamenti ed i contributi di minore rilevanza la Giunta provinciale può inoltre individuare criteri e modalità semplificati, prevedendo anche che siano disposti in via forfetaria oppure sulla base delle spese già effettuate.

4 ter. I contributi e i finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4 quater. I contributi e i finanziamenti previsti da questo articolo sono concessi nel rispetto delle pertinenti discipline dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e non sono cumulabili con altre misure concesse per le stesse finalità.”

3. Il comma 3 dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è abrogato.

4. All'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole: “somma da 250 a 2.500 euro” sono sostituite dalle seguenti: “somma da 125 a 1.250 euro”;

b) alla lettera f) del comma 1 le parole: “in assenza di autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “in assenza di titolo abilitativo al taglio”;

c) alla lettera g) le parole: “compreso tra la metà del valore e il valore della pianta” sono sostituite dalle seguenti: “compreso tra il valore e il doppio del valore della pianta”;

d) al comma 2 dopo le parole: “dal comma 1, lettere a), b),” sono inserite le seguenti: “b bis),”;

e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge provinciale n. 7 del 1987, le sanzioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 si applicano anche ai movimenti di terra e alle trasformazioni di coltura realizzati in assenza dell'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni impartite in materia di vincolo idrogeologico, espresse ai sensi dell'articolo 14, comma 4, nell'ambito della procedura disciplinata ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1987.”

5. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il primo periodo del comma 8 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. è soppresso.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, lettera c), di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

#### **Art. 64.**

*Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca)*

1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale sulla pesca è inserito il seguente:

“Art. 13 bis

*Permesso turistico di pesca dilettantistica per stranieri*

1. È istituito un permesso turistico di pesca dilettantistica per stranieri, rilasciato dai gestori del diritto di pesca e valido fino a trenta giorni, che autorizza l'esercizio della pesca anche se il richiedente non sia in possesso della licenza e dell'abilitazione prevista dall'articolo 12.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le condizioni e le modalità di utilizzo previste dalle norme vigenti in materia di esercizio della pesca; sono fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione, che può anche attribuire ai gestori, singoli o associati, in accordo con la struttura provinciale competente in materia di fauna ittica, la possibilità di limitare le acque di pesca. Per la fissazione del costo del permesso si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 2.”

2. L'articolo 15 della legge provinciale sulla pesca è sostituito dal seguente:

“Art. 15

1. La Provincia può concedere ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o alle associazioni o società di pescatori sportivi locali che esercitino attività di acquicoltura contributi fino al 70 per cento delle spese ammissibili sostenute per l'acquisto e la realizzazione di opere relative agli impianti ittogenici finalizzati alla produzione di materiale ittico di qualità destinato al ripopolamento delle acque.

2. La Provincia può inoltre concedere ai soggetti di cui al comma 1 un finanziamento fino al 70 per cento dei costi preventivati per la gestione delle acque in concessione, definito anche sulla base di parametri oggettivi applicati alla singola associazione.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri per la concessione dei contributi e del finanziamento.”

3. La modifica dell'articolo 15 della legge provinciale sulla pesca recata dal comma 2 di questo articolo si applica a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione prevista dal comma 3 del medesimo articolo 15. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questo articolo.

4. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla pesca sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) le parole: “lire 50.000 a lire 300.000” sono sostituite dalle seguenti: “50 a 300 euro”;

b) nella lettera b) le parole: “lire 1.000.000 a lire 6.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “516 a 3.098 euro”;

c) nella lettera c) le parole: “lire 15.000 a lire 90.000” sono sostituite dalle seguenti: “10 a 60 euro” e dopo le parole: “esemplare di salmonide” sono inserite le seguenti: “luccio e anguilla e da 5 a 30 euro per ogni esemplare di pesce persico”;

d) alla lettera d) le parole: “lire 25.000 a lire 150.000” sono sostituite dalle seguenti: “15 a 90 euro”;

e) alla lettera e) le parole: “lire 150.000 a lire 900.000” sono sostituite dalle seguenti: “100 a 600 euro”;

f) alla lettera f) le parole: “lire 150.000 a lire 900.000” sono sostituite dalle seguenti: “100 a 600 euro”;

g) alla lettera g) le parole: “lire 200.000 a lire 1.200.000” sono sostituite dalle seguenti: “150 a 900 euro”;

h) alla lettera h) le parole: “250 a 750 euro” sono sostituite dalle seguenti: “500 a 1.500 euro”;

i) alla lettera i) le parole: “lire 50.000 a lire 300.000” sono sostituite dalle seguenti: “25 a 154 euro”.

5. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla pesca le parole: “ed f)” sono sostituite dalle seguenti: “, f) e i)”.

6. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla pesca le parole: “dirigente del servizio faunistico” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente del dipartimento competente in materia di fauna ittica”.

## Capo XII

### Norme in materia di esercizio delle funzioni delegate relativamente all'Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di istruzione, di sport e di cultura

#### Art. 65.

*Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)*

1. Il titolo della legge provinciale n. 29 del 1993 è sostituito dal seguente: “Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica”

2. L'articolo 2 della legge provinciale n. 29 del 1993 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 2

*Atto di indirizzo per la Ricerca e l'Alta Formazione Universitaria e altre disposizioni organizzative*

1. Sulla base delle disposizioni della legge finanziaria provinciale e degli obblighi definiti dalla Provincia nell'ambito dell'intesa con lo Stato per l'attuazione del Patto di stabilità interno di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale e previa intesa con l'Università degli studi di Trento, la Giunta provinciale con propria deliberazione adotta l'atto di indirizzo per l'Università e la Ricerca avente un arco temporale di riferimento triennale. L'atto di indirizzo è aggiornato annualmente entro il primo trimestre del primo anno del periodo di riferimento e definisce:

a) gli obiettivi di innovazione e di stabilizzazione, coerenti con i tempi di raggiungimento, i risultati attesi e la sostenibilità economica. In relazione a tali obiettivi, l'Università individua le relative politiche e azioni nonché le procedure di monitoraggio in itinere e di riesame ex post, finalizzate ad assicurare il controllo sui processi interni e l'adeguatezza di eventuali misure correttive e/o di miglioramento nel periodo successivo;

b) le risorse attribuite dalla Provincia ai sensi del comma 2 distinte per tipologia di intervento, anche evidenziando le risorse autonomamente apportate dall'Università. Per consentire all'Università la programmazione delle attività coerentemente con le risorse disponibili, l'atto può individuare anche le risorse da apportare dalla Provincia per gli esercizi successivi al terzo, fino ad un massimo complessivo di nove anni, con riferimento alle iniziative e agli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 i cui effetti ricadono anche su tali esercizi;

c) i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese, anche in deroga alla vigente normativa provinciale in materia.

2. Per i fini della lettera b) del comma 1) l'entità complessiva delle risorse finanziarie da mettere a disposizione dell'Università, suddivise per annualità, sono così articolate:

a) quota base destinata al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Università;

b) quota premiale correlata ad un insieme di indicatori di attività e di risultato. La predetta quota premiale è destinata al riconoscimento dei risultati raggiunti nel periodo di riferimento precedente ed accertati secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 in materia di valutazione dei risultati;

c) quota programmatica che individua distintamente le risorse volte al perseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'Università, relativi a nuovi progetti, riferibili sia alla didattica che alla ricerca. In tale ambito possono essere previsti anche nuovi ed ulteriori progetti da realizzarsi in

collaborazione tra l'Università e gli enti di ricerca disciplinati dalle leggi provinciali. In tal caso l'atto di indirizzo riporta anche le quote di finanziamento a carico dei predetti enti. Tale quota programmatica, di anno in anno, è prioritariamente correlata agli impegni già assunti per l'assunzione di docenti e ricercatori;

d) programma dell'edilizia universitaria relativo alle strutture dedicate alla didattica e alla ricerca nonché al diritto allo studio ed al carattere residenziale dell'Università.

3. Salvo quanto disposto dal comma 4, le quote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono definite in misura complessivamente non inferiore a quanto previsto dal secondo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della norma di attuazione. La determinazione delle predette quote per l'anno di riferimento è effettuata tenendo conto delle spese di natura ricorrente già assegnate dalla Provincia all'Università ai sensi della legge provinciale n. 29 del 1993 nel testo previgente alla data di entrata in vigore di questo articolo, dell'ultima quantificazione disponibile del Fondo di funzionamento ordinario del sistema universitario e della quota di cui all'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590; in sede di aggiornamento dell'Atto di indirizzo può essere disposto il conguaglio rispetto alla quantificazione effettiva del predetto fondo, salvaguardando comunque gli stanziamenti del biennio successivo.

4. Con l'Atto di indirizzo, o con successiva intesa, sono inoltre individuati:

a) gli obblighi a carico dell'Università ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della norma di attuazione, tenendo conto di quanto previsto dalla manovra di finanza pubblica provinciale;

a) i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui alla lettera b) del comma 2 per l'attribuzione e la graduazione della quota premiale, fermo restando che la valutazione dei risultati raggiunti ai fini dell'attribuzione di tale quota sarà effettuata su un orizzonte temporale pluriennale.

5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della norma di attuazione la Provincia, per la valutazione dei risultati conseguiti dall'Università rispetto agli obiettivi individuati dall'Atto di indirizzo e alle risorse finanziarie assegnate dal medesimo, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli organismi previsti dalla predetta disposizione.

6. L'Università può avvalersi dei servizi forniti dagli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nel rispetto dei vincoli e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Previo accordo con l'Università la Provincia può mettere a disposizione della medesima proprio personale.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca) si applicano, con riguardo all'Università, compatibilmente con quanto previsto da questo articolo.

8. In prima applicazione l'Atto di indirizzo disciplinato da questo articolo è adottato dalla Provincia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.”

3. Gli articoli 1, 1 bis, 3, 5 e 6 della legge provinciale n. 29 del 1993 sono abrogati. Essi continuano comunque a trovare applicazione fino alla data di approvazione dell'Atto di indirizzo previsto dall'articolo 1 della legge provinciale n. 29 del 1993, come introdotto dal comma 3. L'Atto di indirizzo può anche contenere la disciplina transitoria necessaria a seguito della soppressione dell'accordo di programma e dell'adozione dell'Atto di indirizzo ai sensi di questo articolo.

4. L'atto di indirizzo sostituisce, per le attività attribuite all'Università, i corrispondenti strumenti di programmazione previsti dalla legge provinciale n. 29 del 1993, nonché quelli previsti dalla vigente normativa provinciale in materia di edilizia universitaria.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

**Art. 66.**

*Inserimento dell'articolo 26 bis nella legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)*

1. Dopo l'articolo 26 della legge provinciale n. 9 del 1991 è inserito il seguente:

“Art. 26 bis

*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi del diritto allo studio universitario*

1. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere ridefinita la disciplina degli interventi per il diritto allo studio universitario per razionalizzare gli interventi finanziari a favore degli studenti nonché la disciplina delle compartecipazioni ai costi dei servizi in modo tale da evitare duplicazioni o incoerenze avendo a riferimento la promozione del merito nonché la valutazione della condizione economico-patrimoniale. Per le finalità di questo comma la Provincia promuove inoltre un'intesa con l'Università degli studi di Trento per armonizzare gli interventi della Provincia con quelli di competenza della medesima.”

**Art. 67.**

*Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) in materia di trasferimento o messa a disposizione di beni immobili all'Università*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge sui contratti e sui beni provinciali è inserito il seguente:

“6 bis. La cessione di beni a titolo gratuito nei confronti degli enti funzionali della Provincia e dell'Università degli studi di Trento può avvenire anche in deroga a quanto previsto da questo articolo a condizione che i medesimi si impegnino a trasferirli a titolo gratuito alla Provincia, o al soggetto da essa designato, nel caso in cui non siano più utilizzati per le finalità originarie; in tal caso la Provincia può comunque disporre che il bene rimanga in proprietà dell'ente quale modalità di finanziamento dell'ente medesimo. Questo comma trova applicazione anche per il trasferimento di beni dagli enti funzionali all'Università disposti previa autorizzazione della Provincia o in attuazione di quanto previsto nell'Atto di indirizzo previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29.”

2. Al comma 3 bis dell'articolo 43 della legge sui contratti e sui beni provinciali dopo le parole: “mettere a disposizione degli enti funzionali” sono inserite le seguenti: “e dell'Università degli studi di Trento”;

**Art. 68.**

*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)*

1. Nel comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'alinea è sostituito dal seguente: “Il progetto d'istituto contiene l'offerta formativa e in particolare:”;
- b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:  
“a) le scelte educative e i piani di studio dell'istituzione scolastica e formativa;”
- c) nelle lettere b), d) e g) la parola: “definisce” è soppressa;

- d) nella lettera c) le parole: “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa” sono sostituite dalle seguenti: “la progettazione curricolare e extracurricolare”;
- e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:  
“e) la ripartizione dell’orario complessivo secondo quanto previsto dall’articolo 56, comma 2, e i criteri per la formazione delle classi nel rispetto di quanto stabilito dalla Provincia ai sensi dell’articolo 86;”
- f) nelle lettera f) e h) la parola: “stabilisce” è soppressa.
2. Nel comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale sulla scuola le parole “, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e delle linee organizzative e d’indirizzo definite nello statuto e nel progetto d’istituto,” sono soppresse.
3. All’articolo 23 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Spettano al dirigente, in via esclusiva ed autonoma, le funzioni di gestione, di organizzazione del lavoro, di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, fatta salva l’informazione ai sindacati se prevista nei contratti collettivi provinciali; in particolare, il dirigente organizza l’attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.”;
- b) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:  
“d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;”
4. Dalla data di entrata in vigore di questa legge cessano di trovare applicazione le disposizioni contrattuali in contrasto con i commi 1, 2 e 3.
5. Nel comma 2 dell’articolo 106 della legge provinciale sulla scuola le parole: “, lettere b), c) ed e)” sono abrogate.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5, si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### **Art. 69.**

##### *Modificazioni all’articolo 54 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 relativo al centesimo anniversario della prima guerra mondiale e altre disposizioni in relative ad eventi e ricorrenze di interesse provinciale*

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 54 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:  
“1 bis. La Provincia definisce il programma previsto dal comma 1 anche con il concorso degli enti locali, dei musei e delle associazioni. Gli interventi contenuti nel programma possono riguardare anche beni del patrimonio storico della prima guerra mondiale dichiarati di interesse culturale. All’attuazione del programma la Provincia provvede direttamente o concedendo contributi, secondo i criteri e le modalità previsti dalla Giunta provinciale.”
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

## **Art. 70.**

*Modificazioni alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali)*

1. All'articolo 8 della legge provinciale n. 15 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“b) le attività e le iniziative da realizzare nonché i tempi e le modalità per il loro coordinamento;”

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Agli accordi di programma possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati se l'attuazione delle opere o iniziative di interesse pubblico richiede per la loro realizzazione un'azione integrata dei soggetti individuati dal comma 3 e di altri soggetti pubblici e privati.”

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2007 è inserito il seguente:

“3 bis. Con riferimento alle iniziative e agli interventi previsti da questo articolo e finanziati dalla Provincia, si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 bis, della legge provinciale sul volontariato per semplificare gli adempimenti nei confronti della società italiana degli autori e degli editori (SIAE) anche a favore degli operatori culturali.”

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 15 del 2007 è inserito il seguente:

“4 bis. La Provincia può concorrere al finanziamento di specifici progetti degli ecomusei, con le modalità previste dall'articolo 12 e accordi di programma con gli enti locali che hanno istituito ecomusei.”

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

## **Capo XIII**

### ***Disposizioni in materia di minoranze linguistiche***

## **Art. 71.**

*Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche)*

1. L'articolo 18 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche è sostituito dal seguente:

“Art. 18

### *Accertamento della conoscenza della lingua della minoranza*

1. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), la Provincia disciplina l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra, secondo quanto previsto da questo articolo.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina è effettuato dal Comun general de Fascia, che rilascia l'attestato di conoscenza. Il Comun general de Fascia si

avvale di una commissione composta da tre esperti di cui due designati rispettivamente dalla Scuola ladina de Fascia prevista dalla legge provinciale n. 5 del 2006 sulla scuola e dall' Istituto culturale ladino.

3. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena è effettuato dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, che rilascia l'attestato di conoscenza. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol si avvale di una commissione composta da tre esperti di cui due designati rispettivamente dall'Istituto culturale mocheno e uno dalla Provincia.

4. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura cimbra è effettuato dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, che rilascia l'attestato di conoscenza. La Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri si avvale di una commissione composta da tre esperti di cui due designati rispettivamente dall'Istituto culturale cimbro e uno dalla Provincia.

5. Per l'insegnamento della lingua mochena e cimbra nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate nonché nelle scuole facenti parte di un'istituzione scolastica e formativa, situate in un comune mocheno o nel comune cimbro individuati dall'articolo 01, comma 2, del decreto legislativo n. 592 del 1993, è accertata anche la conoscenza della lingua di riferimento. Per tali fini la commissione è integrata da un esperto di lingua tedesca designato dalla Provincia.

6. L'accertamento previsto dai commi 2, 3 e 4 è svolto almeno una volta all'anno; la valutazione del livello di competenza individuale è svolta sulla base del quadro comune di riferimento Europeo (QCER) raccomandato dal Consiglio d'Europa. La Provincia cura la tenuta di un elenco delle persone che sono in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua minoritaria.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l'accertamento e la valutazione della conoscenza della lingua e della cultura minoritaria nonché il modello di attestato, determinando la data di efficacia del provvedimento, sentita la conferenza delle minoranze e la competente commissione consiliare; fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questo articolo.”

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

## **Art. 72.**

### *Modificazione all'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia)*

1. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia è sostituito con il seguente:

“4. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, mochena e cimbra nonché della lingua di riferimento è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche).”

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

### **Art. 73.**

#### *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le seguenti parole: "L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche)."

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 98 della legge provinciale sulla scuola è sostituito dal seguente: "L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e cimbra è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo, si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

### **Art. 74.**

#### *Modificazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 (Funzionamento dell'Istituto cimbro)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 18 del 1987 è inserito il seguente:

"1 bis. Lo Statuto può prevedere che le funzioni di direttore possano essere affidate con incarico a tempo determinato, per la durata in carica del consiglio di amministrazione, a personale dell'ente oppure a personale messo a disposizione dalla Provincia o dai suoi enti funzionali. L'incarico può essere conferito anche a persone non in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa provinciale per ricoprire l'incarico di dirigente, purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione."

## **Capo XIV** ***Disposizioni finali***

### **Art. 75.**

#### *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità previste nelle tabelle B e C.

3. Per l'anno 2012 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

**Art. 76.**

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.